



**Geraldina Boni**

(professoressa ordinaria di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di  
Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

### **Un nuovo *kairos* per il diritto costituzionale canonico? \***

*A New Kairos for Canonical Constitutional Law? \**

**ABSTRACT:** Taking as its starting point the recent publication of all the preparatory materials relating to the project of the *Lex Ecclesiae Fundamental*, which, as is well known, was never promulgated, this essay offers a series of reflections on the current state of the *ius canonicum*. Also in light of certain legal deviations in recent years - in which there has been an evident weakening of several fundamental principles rooted in the *ius divinum*, in the perennial magisterium and in the history of the Catholic Church - the contribution argues for the need to finally make full use of the extraordinarily rich body of scientific thought on canonical constitutional law. This is especially necessary in order, by establishing the inviolable boundaries of the exercise of power, including the pope's supreme power, to safeguard and promote the rights of the faithful more effectively. In this way, the Church, taking seriously "the thirst for justice that is the key instrument for building the common good in every human society" (Leo XIV), may offer credible witness before secular legal orders.

**ABSTRACT:** Prendendo spunto dalla recente pubblicazione di tutti i lavori preparatori relativi al progetto di *Lex Ecclesiae Fundamental*, la quale, come noto, non venne promulgata, si svolgono una serie di considerazioni sullo stato attuale in cui versa lo *ius canonicum*. Anche alla luce di alcune derive giuridiche degli ultimi anni - nei quali si è assistito a un cedimento evidente di alcuni principi capitali radicati nello *ius divinum*, nel magistero perenne e nella storia della Chiesa cattolica -, viene argomentata la necessità di mettere finalmente a frutto il ricchissimo deposito di pensiero scientifico sul diritto costituzionale canonico: soprattutto al fine, fissando i confini inviolabili dell'esercizio del potere, anche di quello supremo del papa, di salvaguardare e promuovere più efficacemente i diritti dei fedeli. In modo che la Chiesa, prendendo sul serio "quella sete di giustizia che è lo strumento cardine per edificare il bene comune in ogni società umana" (Leone XIV), possa porgere una testimonianza credibile dinanzi agli ordinamenti secolari.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

© The Author(s)

Submitted: 07.05.2026 – Approved: 04.06.2026 – Published: 08.06.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/31828>



PAROLE-CHIAVE: *Lex Ecclesiae Fundamental*is, *Codex Iuris Canonici*, diritto costituzionale canonico, autorità ecclesiastica, diritti dei fedeli. *Lex Ecclesiae Fundamental*is, *Codex Iuris Canonici*, Canonical Constitutional Law, Ecclesiastical Authority, Rights of the Faithful.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Brevissima cronistoria della *Lex Ecclesiae Fundamental*is: ‘da dentro’ e ‘da fuori’ - 3. L’inquinamento del dibattito e i suoi nefasti contraccolpi - 4. Importanza anche ‘simbolica’ della pubblicazione integrale dei lavori preparatori - 5. Tra ‘garanzie procedurali’ e ‘sostanza’. L’urgenza di formalizzare alcune norme costituzionali e di fissare la loro preminenza gerarchica - 6. Il diritto costituzionale canonico quale ponte interordinamentale.

## 1 - Premessa

La letteratura concernente la *Lex Ecclesiae Fundamental*is (LEF) è piuttosto cospicua, per quanto oramai per lo più datata; da quella che ha descritto e analizzato l’idea e l’impostazione generale, a quella che ha recensito e commentato le proposte via via avanzate, additando correzioni e rettifiche<sup>1</sup>: non tutta, peraltro, può essere stimata all’altezza di disquisizioni accademiche. Si è trattato, in effetti, di un dibattito ampio e vivace: tuttavia, almeno a tratti, troppo rovente e segnato da palesi faziosità. È vero, come non di rado ho propugnato nei miei scritti, che la

---

\* Il contributo, che riproduce, ampliato e corredato di riferimenti bibliografici, il testo della relazione tenuta al convegno *Presentazione del volume Lex Ecclesiae Fundamental*is. *Documenti del processo di elaborazione 1959-1983*, organizzato dal Dicastero per i testi legislativi e svoltosi presso la Sala San Pio X a Roma, è destinato alla pubblicazione su *Communicationes*, LVIII (2026). Il volume *de quo* è il seguente: **DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Lex Ecclesiae Fundamental*is. *Documenti del processo di elaborazione 1959-1983*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2025.

<sup>1</sup> Cfr., ad esempio, **AA. VV.**, *El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crítico*, Eunsa, Pamplona, 1971; **AA. VV.**, *Lex Ecclesiae Fundamental*is. *Bericht über die Arbeitsergebnisse eines kanonistischen Symposions in München 1971*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CXL (1971), pp. 404-506; **AA. VV.**, *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Paideia, Brescia, 1972; **AA. VV.**, *Lex Ecclesiae Fundamental*is. *Atti della Tavola rotonda*, Macerata, 12-13 ottobre 1971, a cura di A. MORONI, Giuffrè, Milano, 1973; **AA. VV.**, *De Lege Ecclesiae Fundamental*is *condenda. Conventus canonistarum Hispano-Germanus. Salmaticae diebus 20-23 januarii 1972 habitus*, Ed. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto «San Raimundo de Peñafort», Salamanca, 1974; **AA. VV.**, *Lex Ecclesiae Fundamental*is [*Studia et documenta iuris canonici*, VII], Officium Libri Catholici, Roma, 1974.



neutralità della scienza è un mito leggendario, quando non nasconde surrettiziamente il proposito di spacciare per oggettive, e dunque da accettarsi obbligatoriamente da tutti, determinazioni che invece appartengono esclusivamente a chi le patrocina. Appare però altrettanto vero che nelle diatribe dottrinali si dovrebbero considerare serenamente ed equanimemente le posizioni altrui per infirmarle mostrandone difetti e fragilità: ma senza amputarle o distorcerle al solo fine di bocciarle laconicamente e senza appello. Ciò che, in questo quadrante, non è sempre avvenuto. Insomma, le ragioni epistemologiche stesse della scienza canonistica impongono un confronto pacato e rispettoso delle differenti opinioni, senza ridurle a programmi eversivi, più o meno latenti e dissimulati, di politica ecclesiale, se così si possono definire: demonizzandole coll'insinuare l'uso traviato del diritto, il quale - secondo tali congetture - sarebbe stratonato per perseguire scopi ad esso alieni. Proprio per questo, la pubblicazione pressoché totale e "senza necessità di omissioni prudenziali"<sup>2</sup>, nonché, questa volta sì, distaccata e asettica, dell'intero percorso relativo all'affaccendarsi per tre lustri sulla *Lex Ecclesiae Fundamentalis* è altamente lodevole: poiché la divulgazione parziale del medesimo è stata una delle cause scatenanti lo sviamento del contraddittorio verso una battaglia non raramente stornata da quello che doveva esserne il *focus* e deragliata dalle sue rotaie.

E infatti, se si osservano oggi con sguardo sgombro da prevenzione le *querelles* al proposito, risalenti segnatamente agli anni Settanta del secolo scorso e riprodotte in non poche pubblicazioni, accostandole e traguandandole in parallelo alla 'datità' dei disposti che integravano quella *Lex* su cui si altercava, credo s'intravederà con limpidezza cristallina quel *surplus* di polemica, non di rado un poco esasperata e obnubilante, che non ha per nulla giovato all'avanzamento scientifico e normativo nella Chiesa.

## 2 - Brevissima cronistoria della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*: 'da dentro' e 'da fuori'

---

<sup>2</sup> J.I. ARRIETA, *Il progetto di Legge Fondamentale e la riflessione canonistica sulla dottrina conciliare*, in *L'Osservatore Romano*, 3 gennaio 2026, p. 2, anche solo per "il passare del tempo".



Grazie al volume edito nel 2025 si può per converso ripercorrere la cronistoria della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* davvero palmo a palmo, esplorandone ogni anfratto, anche quelli sinora rimasti più in ombra e, pertanto, sottovalutati: la quale viene poi pennellata, succintamente, ma con una padronanza impareggiabile poggiante su decenni di ricerche<sup>3</sup>, da Daniel Cenalmor Palanca nell'*Introduzione generale* nonché nelle premesse ai vari capitoli. Senza dunque la velleità di soppiantare la lettura diretta di queste fonti, alla quale anzi ogni canonista è doverosamente chiamato ad abbeverarsi, mi sporgo qui su un resoconto cursorio e fugace al solo fine di 'ambientare' meglio alcune delle mie considerazioni successive: esse, se sganciate da una notizia, per quanto minimale, di ciò che avvenne, ma altresì dalle 'sensazioni' che se ne trassero *ab extra* anche, purtroppo, per un certo brusio di sottofondo alquanto disturbante, rischierebbero di galleggiare in un 'limbo' un poco impalpabile ed evanescente.

È noto come l'interrogativo sull'opportunità di un testo unico, che accomunasse 'superiormente' il Codice per la Chiesa latina<sup>4</sup> e quello per le Chiese orientali, si prospettò tempestivamente<sup>5</sup> nel momento in cui venne deciso ci si dovesse dedicare laboriosamente a quell'enucleazione del diritto destinato ai due 'emisferi ecclesiali' messa in moto dall'assise

---

<sup>3</sup> Cfr. **D. CENALMOR PALANCA**, *La Ley Fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Eunsa, Pamplona, 1991.

<sup>4</sup> In queste pagine faremo prevalentemente riferimento al *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina.

<sup>5</sup> Come peraltro ricorda **C. FANTAPPIÈ**, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 302, anche in nota 125: l'idea di una specie di carta costituzionale della Chiesa "era già stata ventilata dal Pezzani e da altri consultori al momento della prima codificazione latina [Nel 1904 lo scopo principale era l'esigenza di difendere la sovranità della Chiesa-società perfetta, adesso la motivazione prevalente è dettata dalla volontà di assicurare i diritti fondamentali dei fedeli]". Cfr. **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, in **DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, cit., p. 23. Invero, ben diverse sono, nei successivi periodi, le concezioni sullo *ius constitutionale Ecclesiae*: traccia una sintesi, da ultimo, **M. DEL POZZO**, *L'ordine costituzionale del popolo di Dio. Compendio di diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma, 2023, p. 66 ss., il quale schematicamente identifica "tre fasi corrispondenti all'elaborazione del costituzionalismo canonico (la canonistica anteriore al Vaticano II, la produzione coincidente con i lavori della LEF e l'elaborazione scientifica successiva all'archiviazione del progetto e alla promulgazione del CIC vigente)", identificandole come «la "preistoria", la "primavera" e l'"autunno" costituzionale canonico»; cfr. anche **ID.**, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma, 2015, p. 161 ss.



conciliare del Novecento: già il 6 maggio 1965, nella “sessio confidentialis Consultorum”, emergeva dunque il quesito se alle due codificazioni andasse “praemisso Codice quondam Fundamentali”<sup>6</sup>, costituendosi simultaneamente un gruppo di consultori sotto la direzione del relatore Daniel Faltin. L’esito delle fatiche di tale gruppo fu materia di relazione il 4 ottobre 1965 e confluì in un fascicolo dal titolo *Quaestiones fundamentales* indirizzato all’assemblea plenaria dei porporati della pontificia commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo partecipanti alla riunione calendarizzata per il 25 novembre. E, cinque giorni prima di tale scadenza, Paolo VI rivolgeva una celebre allocuzione davanti alla stessa commissione nella quale si toccava *expressis verbis* anche tale problematica, alludendo il papa all’alternativa sulla convenienza o non della promulgazione di un “communem et fundamentalem Codicem” contenente lo “ius constitutivum” della Chiesa<sup>7</sup>: ovvero quello che nella sessione plenaria cardinalizia venne per converso identificato come *ius constitutionale* della Chiesa<sup>8</sup>. La risposta fu largamente positiva e, nel giugno del 1966, era già pronto lo *Schema I*, articolato in 66 canoni e intitolato *Prima quaedam adumbratio propositionis Codicis Ecclesiae fundamentalis*<sup>9</sup>, di cui relatore fu monsignor William Onclin: segretario

---

<sup>6</sup> Cfr. *Communicationes*, III (1971), p. 171.

<sup>7</sup> Cfr. *Acta PAULI Pp VI*, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVII (1965), p. 988.

<sup>8</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Quaestiones fundamentales*, Città del Vaticano, 1965, p. 10, citato in *Communicationes*, III (1971), p. 171. Ventisette cardinali votarono a favore, sette si astennero e sei espressero voto negativo: cfr. quanto riporta G.P. MONTINI, *Il diritto canonico dalla A alla Z. L. Lex Ecclesiae Fundamental* Legge Fondamentale della Chiesa, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIV (2001), p. 91.

<sup>9</sup> Questo schema - intitolato *Codex Ecclesiae fundamentalis (Prima quaedam adumbratio propositionis)* - “venne gradualmente messo a punto dalla Segreteria della PCCICR, dopo la conclusione della seconda Sessione plenaria degli Em.mi Cardinali tenutasi il 25 novembre 1965, secondo i pareri ed i voti espressi dai Membri” (D. CENALMOR PALANCA, *Introduzione generale*, cit., p. 121); si veda altresì il resoconto di S. MÜCKL, «*De Ecclesia et hominum consortione*». *La terza parte del progetto di una «Lex Ecclesiae fundamentalis» nella canonistica tedesca*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 25-26, il quale pure afferma: “Poiché la paternità del secondo schema (migliorato sulla base delle osservazioni formulate nella citata riunione [del luglio 1966: N.d.A.]) è attribuita a Mons. Onclin, non si può escludere che egli sia intervenuto anche nell’elaborazione del primo schema”. Tale Autore si sofferma sui disegni iniziali di una *lex constitutionalis* o *fundamentalis* per tutta la Chiesa cattolica, segnatamente sull’idea del cardinale Julius Döpfner, probabilmente suggerita da Klaus Mörsdorf; D. CENALMOR PALANCA, *Introduzione generale*, cit., pp. 23-24, riferisce altresì delle anteriori proposte dell’arcivescovo maronita Antoine Pierre Khoraiche nonché dei cardinali Ignace Gabriel



aggiunto della pontificia commissione e da allora uno dei protagonisti dell'iter di stesura della *Lex Ecclesiae Fundamental*. Un testo, questo del 'debutto', di "indole chiaramente giuridica"<sup>10</sup>, peraltro non del tutto apprezzata da una commissione privata di esperti radunata *ad hoc*, la quale consigliò di rafforzare lo spessore teologico<sup>11</sup>: si schiude quindi, sin dall'alba del tragitto preparatorio, quell'intricata dialettica tra sostrato-componente giuridica *versus* quella teologica che ne punteggiò l'intero svolgimento, non senza laceranti incomprensioni vicendevoli tra paladini dell'una e dell'altra.

Seguì a spron battuto lo *Schema II*, risalente al marzo del 1967<sup>12</sup>, di 88 canoni, denominato *Lex Ecclesiae Fundamental* (*altera quaedam adumbratio propositionis*) e approvato *quoad substantiam* nella sessione dei primi di aprile del 1967 dal *coetus centralis consultorum*. Dal 27 di quello stesso mese venne peraltro costituito un gruppo speciale di studio<sup>13</sup> *De Lege Ecclesiae Fundamental*<sup>14</sup> appositamente incaricato del lavoro sotto la guida di Pericle Felici, nuovo presidente della commissione pontificia dopo la morte del cardinale Pietro Ciriaci. Tornata la *Lex* all'attenzione della sessione plenaria dei cardinali nel maggio del 1968, essi ebbero modo di pronunciarsi nella direzione dell'opportunità di proseguire in

---

Tappouni ed Ernesto Ruffini. Cfr. infine l'interessante contributo di **H. PREE**, *Principali aspetti del contributo della canonistica tedesca al progetto di una Lex Ecclesiae Fundamental*, relazione svolta il 27 marzo 2026 all'interno del convegno *Presentazione del volume Lex Ecclesiae Fundamental. Documenti del processo di elaborazione 1959-1983* tenutosi presso la Sala San Pio X a Roma.

<sup>10</sup> **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 25.

<sup>11</sup> Rinviamo sulla commissione e sul parere della medesima alla ricostruzione di **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 26.

<sup>12</sup> Lo schema era intitolato *Altera quaedam adumbratio propositionis Legis Ecclesiae Fundamental*.

<sup>13</sup> Esso era denominato *Coetus studiorum de Lege Fundamental Ecclesiae*: "inizialmente composto da otto consultori (a cui se ne aggiunsero presto altri cinque, ma che crebbe fino a comprenderne molti altri), e che fu formato per riunire sia pastori che specialisti in teologia e diritto, provenienti da diversi riti, nazioni e scuole" (**D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 28; cfr. anche **ID.**, *Ley Fundamental de la Iglesia*, in **AA. VV.**, *Diccionario general de derecho canónico*, vol. V, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, 2ª ed., Eunsa, Pamplona, 2020, p. 82).

<sup>14</sup> Sull'intitolazione si passò da *Codicis Fundamental textus* (cfr. *Communicationes*, I [1969], p. 42) a *schema Legis Fundamental seu Ecclesiae Constitutionis* o anche *Codex Ecclesiae fundamental* (cfr. *ivi*, p. 114), per approdare poi a *Lex Ecclesiae Fundamental*. Successivamente s'incorporò un sottotitolo: *Lex Ecclesiae Fundamental seu Ecclesiae catholicae universae lex canonica fundamental* (cfr. *ivi*, XIII [1981], p. 82).



quel disegno (trentuno cardinali furono a favore e nove favorevoli *iuxta modum*, mentre nessuno rispose negativamente). Il quale, tra l'altro, era stato, il 3 ottobre dell'anno precedente, sintetizzato e descritto dal cardinale Felici<sup>15</sup> ai presuli convocati nella I Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi: in quella sede "Plerique Patres Synodales suum desiderium manifestaverunt, ut Lex haec Ecclesiae Fundamentalibus conficeretur"<sup>16</sup>. Frattanto, la commissione speciale proseguiva nella sua opera redazionale varando lo *Schema III*, noto anche come *Textus prior*: esso, datato 24 maggio 1969 e composto da 94 canoni, venne altresì stampato, insieme alla relazione di accompagnamento a firma di Onclin.

A questo punto, però, anche - benché non solo - a causa delle iniziative avviate da alcuni mezzi di comunicazione fortemente maldisposti nei confronti della LEF e che orchestrarono una campagna di stampa detrattrice su cui pure nel prosieguo m'intratterò, il clima iniziale, pressoché unanimemente quieto e bendisposto, si dissolse. Comunque sia, lo *Schema tertium*, trasmesso all'esame della commissione cardinalizia, della commissione teologica internazionale e della congregazione per la dottrina della fede, suscitò una consistente quantità di emendamenti<sup>17</sup>: nei quali peraltro, almeno in gran parte, si condensavano non tanto riserve e perplessità quanto l'intendimento di cooperare al raffinamento delle norme. Nelle sessioni del maggio e del luglio del 1970<sup>18</sup> si provvide quindi a stilare uno *Schema IV* o *Textus emendatus* del 25 luglio 1970, strutturato in 95 canoni e affiancato da una relazione, di poco posteriore, compilata da Onclin medesimo: esso, del pari dato alle stampe, fu sottoposto a una consultazione estesissima dell'episcopato<sup>19</sup> sia riguardo alla configurazione teorica della LEF, sia

---

<sup>15</sup> Pericle Felici fu creato cardinale nel concistoro del 26 giugno 1967.

<sup>16</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Il diritto canonico*, cit., p. 92, nota 14.

<sup>17</sup> Nella sessione plenaria della commissione cardinalizia due furono i *placet*, come i *non placet*, mentre furono trenta i *placet iuxta modum*; nella commissione teologica internazionale l'esito fu di cinque voti negativi e diciassette *placet iuxta modum*.

<sup>18</sup> In questi due incontri del *Coetus* "Per la prima volta furono presenti come osservatori anche alcuni membri di comunità cristiane non in piena comunione con la Chiesa cattolica": S. MÜCKL, «*De Ecclesia et hominum consortione*», cit., p. 39.

<sup>19</sup> Cfr. D. CENALMOR PALANCA, *Introduzione generale*, cit., pp. 30-31: "La consultazione dell'episcopato cattolico ebbe inizio il 10 febbraio 1971, con l'invio ai vescovi di tutto il mondo, attraverso le rispettive conferenze episcopali, di una lettera del cardinale Felici [...]. Il mese successivo a questa lettera, il 9 marzo 1971, una richiesta analoga fu rivolta all'Unione dei Superiori Generali"; cfr. *ivi*, p. 705 ss.



con riferimento ai canoni così come letteralmente formulati<sup>20</sup>. Le risposte negative e il numero elevato di critiche sollevate con indicazione di modifiche - che pure, come detto, erano sovente non distruttive ma proattive - furono notificate e chiosate alla II Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi il 3 novembre 1971 dal cardinale Felici, il quale tuttavia non esitò a respingere gli attacchi estremisti e poco obiettivi<sup>21</sup>: ai quali probabilmente non era estranea la “tempesta”<sup>22</sup> istigata dai *media*. Il gruppo speciale<sup>23</sup>, ciononostante, si applicò con resilienza e alacrità al recepimento delle osservazioni pervenute, segnatamente nella traiettoria, raccomandata da un folto drappello di suggerimenti ricevuti, di attenuare se non proprio di omettere ogni dichiarazione di carattere dottrinale, germe di disaccordi teologici insanabili, sottolineando per converso più nettamente la natura giuridica del documento<sup>24</sup>: la quale, come si è riscontrato, era quella che, *ab ovo* più marcata, si era successivamente appannata in ottemperanza a pressioni ricevute. Si giunse così al varo prima di una bozza<sup>25</sup> (*Schema V* dell’aprile

---

<sup>20</sup> Riassume G.P. MONTINI, *Il diritto canonico*, cit., p. 93: «I quesiti erano due ed ebbero risposte sorprendenti. /“Ritieni opportuno che per tutta la Chiesa cattolica si promulghi una ‘Lex Fundamentalis’, che sia come il fondamento teologico e giuridico delle diverse leggi che nella Chiesa si promulgheranno?” . Le risposte negative furono 251, quelle affermative 593 e quelle con riserva 462. /“Approvi lo schema di ‘Lex Fundamentalis’ [= Schema D] che ti è sottoposto o hai delle osservazioni al testo da proporre?” . Solo 61 vescovi furono soddisfatti del testo proposto; 422 recisamente contrari e ben 798 proposero emendamenti».

<sup>21</sup> Il cardinale Felici “respinse gli attacchi faziosi e poco obiettivi nei confronti del progetto, e comunicò i risultati della consultazione dell’episcopato della Chiesa universale: il progetto in sé aveva riscosso l’approvazione della maggior parte dei vescovi (anche se non mancavano i dubbi), mentre diverso era stato il giudizio sul *Textus emendatus*. Nei confronti di esso si erano infatti registrate una scarsa approvazione incondizionata e una minoritaria ma significativa opposizione, mentre la maggioranza assoluta aveva chiesto che vi si apportassero delle modifiche”: S. MÜCKL, «*De Ecclesia et hominum consortione*», cit., pp. 43-44.

<sup>22</sup> D. CENALMOR PALANCA, *Introduzione generale*, cit., p. 31.

<sup>23</sup> Il gruppo nel frattempo era stato integrato anche con esperti di diritto orientale: cfr. le informazioni che fornisce D. CENALMOR PALANCA, *Ley Fundamental*, cit., p. 83. Tuttavia, come riferisce sempre ID., *Introduzione generale*, cit., p. 33, il compito di ordinare e soppesare tutte le risposte dei vescovi era stato assunto «dal cosiddetto “parvus coetus”, un piccolo gruppo di sei consultori del *Coetus LEF*, compreso il suo relatore»; cfr. *ivi*, p. 706 ss.

<sup>24</sup> Cfr. la sintesi che traccia G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, nuova ed. a cura di M. MADONNA, il Mulino, Bologna, 2023, p. 37 ss.

<sup>25</sup> Intitolata *Lex Ecclesiae Fundamental* seu *Ecclesiae Catholicae universae Lex Canonica*



1973) e poi dello *Schema VI* (dell'ottobre 1973), portante il titolo di *Lex Ecclesiae Fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis*.

L'elaborazione riprese susseguentemente, munita e rinfrancata dal bagaglio delle consultazioni raccolte, secondo una rotta assai meglio soppesata rispetto al passato: nella quale la densità squisitamente giuridica<sup>26</sup> e costituzionale della LEF fu la stella polare che precipuamente pilotò fino allo *Schema VII*<sup>27</sup>, ultimato nel febbraio del 1976:

“Tale testo, come spiegò l'allora Segretario del PCCICR, Mons. Castillo Lara, era molto più chiaro, conciso e preciso nella terminologia rispetto al precedente, anche se avrebbe potuto essere ancora migliorato; inoltre era stato redatto con l'idea di realizzare una legge realmente di *natura giuridico-costituzionale*. Questo carattere era formalmente espresso nei quattro canoni finali, che stabilivano la forza vincolante della LEF, la sua gerarchia nel sistema normativo della Chiesa e le conseguenze giuridiche che ne sarebbero derivate”<sup>28</sup>.

Pur approssimandosi la promulgazione della revisionata codificazione latina e malgrado la morte di Paolo VI che aveva alquanto incoraggiato il progetto, non s'arenarono né le consultazioni<sup>29</sup> né l'opera di stesura della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*<sup>30</sup>, giungendosi allo *Schema VIII* del 1980, composto da 87 canoni:

---

*Fundamentalis. Schematis secundum generales Episcoporum animadversiones emendati quaedam adumbratio.*

<sup>26</sup> Sintetizza **J.I. ARRIETA**, *Il progetto di Legge Fondamentale*, cit., p. 3: “Dagli atti ora pubblicati emerge inoltre che la concezione del compito della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* all'interno del sistema canonico ebbe un proprio periodo di maturazione. Inizialmente si pensò a una sorta di trasposizione in un testo normativo, mediante la tecnica giuridica, dei principi su cui poggia la società ecclesiale, volendo dare al testo un taglio di notevole spessore dottrinale. Successivamente, però, tale proposito si ridimensionò: si ritenne necessario ridurre all'essenziale i contenuti di natura teologica per puntare, invece, sull'efficacia giuridica della gerarchia delle norme”.

<sup>27</sup> Cfr. quanto riferisce **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 34.

<sup>28</sup> **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 35. Le *Normae finales* vennero aggiunte per la prima volta nello *Schema VI*.

<sup>29</sup> In particolare sul contributo ‘orientale’ e ‘degli orientali’ nell'elaborazione della LEF cfr. le considerazioni **I. ŽUŽEK**, *La «Lex Ecclesiae Fundamentalis» et les deux Codes*, in *L'année canonique*, XL (1998), p. 21 ss.

<sup>30</sup> Rinviamo alla sintetica descrizione delle consultazioni e del lavoro di stesura effettuata da **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 35 ss.



“Tuttavia, il testo così preparato era ancora in fase di perfezionamento nel mese di marzo, e nelle settimane successive gli 86 canoni risultanti da queste ultime rifiniture furono integrati con la citazione delle loro fonti principali. In questo modo lo *Schema IX* (e definitivo) della LEF (del 24.IV.1980) fu completato nella sua parte dispositiva”<sup>31</sup>.

Lo stadio terminale fu cadenzato dall’erezione, da parte di Giovanni Paolo II, di un’apposita commissione di diciotto membri (cardinali e vescovi) che, nella riunione del 3 marzo 1981, votava sulla presentazione al Santo Padre dello schema conclusivo partorito (*Schema novum o postremum*)<sup>32</sup> al fine della sua promulgazione: il responso affermativo risultò univocamente vincente, raccogliendo tredici adesioni<sup>33</sup>. Frattanto, però, nella cognizione che a Giovanni Paolo II stavano arrivando pareri di prelati non favorevoli alla LEF<sup>34</sup>, si predispose un elenco di canoni di quest’ultima da trasferire eventualmente nella codificazione, la cui emanazione era oltremodo incombente. Un accorgimento preveggenze e indovinato in quanto giunse a breve, anche se non del tutto aspettata, la decisione del sommo pontefice<sup>35</sup>, esternata all’udienza con il cardinale Felici e il segretario della pontificia commissione per la codificazione, di non promulgare, “per il momento”<sup>36</sup>, la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*. E nell’adunanza della

---

<sup>31</sup> D. CENALMOR PALANCA, *Introduzione generale*, cit., pp. 35-36.

<sup>32</sup> Per un’esposizione estremamente sintetica ma criticamente condotta dei contenuti dei diversi schemi si veda D. CENALMOR PALANCA, *Ley Fundamental*, cit., p. 81 ss.; M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza*, cit., p. 189 ss.

<sup>33</sup> Quattro membri non erano favorevoli e uno indeciso.

<sup>34</sup> Cfr. D. CENALMOR PALANCA, *Ley Fundamental*, cit., p. 84; si veda più recentemente ID., *Introduzione generale*, cit., p. 1023 ss.

<sup>35</sup> Cfr. F. D’OSTILIO, *La storia del nuovo Codice di Diritto Canonico. Revisione, promulgazione, presentazione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1983, p. 48. Invero, ricorda G. INCITTI, *Quale concordanza tra i Codici? Ancora su un progetto di Lex Ecclesiae Fundamentalis*, in AA. VV., *La costante sollecitudine per la concordanza tra i Codici*, a cura di ID., Urbaniana University Press, Roma, 2018, p. 72: «Alla vigilia della promulgazione del Codice, forti dubbi sia tra gli autori sia tra i membri all’interno della commissione circa la opportunità di promulgare una legge fondamentale (una costituzione) nella Chiesa, originarono la decisione di ripensare per il momento alla sua promulgazione ipotizzando un rinvio. Tale eventualità era già quasi una certezza quando venne preparata la *Relatio complectens* del 1981 poiché in calce ad essa, quasi come un allegato, venne inserito un elenco di canoni del progetto LEF da inserire nel CIC “si ipsa Lex Ecclesiae Fundamentalis non promulgabitur”».

<sup>36</sup> Su questo rinvio per l’impellente urgenza di promulgare la legislazione codiciale



plenaria della commissione medesima, celebrata nell'autunno del 1981, si stabilì - con deliberazione non più revocata - di incorporare nel *Codex Iuris Canonici*, ognuno *suo loco*, un copioso numero di disposti provenienti dal progetto di Legge Fondamentale<sup>37</sup>: il quale, perciò, venne accantonato o comunque differito *sine die*.

### 3 - L'inquinamento del dibattito e i suoi nefasti contraccolpi

Eppure, come ho anticipato, non rare furono le ambiguità e talora i travisamenti che ostruirono un sentiero che poteva, pur senza ineluttabilmente approdare all'emanazione finale di qualsivoglia provvedimento da parte del successore di Pietro, conservarsi comunque rettilineo: nel concorso produttivo di quell'apporto polifonico di voci che pure erano, e dovevano utilmente restare, plurime e diversificate. Probabilmente venne mantenuta troppo a lungo una segretezza ferrea sui progetti, che finì inesorabilmente per addensare un'ingannevole cortina fumogena<sup>38</sup>, così come vennero del pari commessi nocivi errori di 'comunicazione'<sup>39</sup>: perpetuando una deleteria oscurità circa gli scopi che ci si riprometteva e i criteri che sarebbero stati adoperati, segnatamente su quell'irto crinale dell'interrelazione tra diritto e teologia nella LEF che non di rado risultò opaco e nebuloso e che invece andava sin da subito dissodato.

Non azzeccata fu altresì la scelta di accoppiare l'attributo di 'fundamentalis' a *lex*: un attributo che, restato inopinatamente, almeno

---

cfr. anche J.I. ARRIETA, *Il progetto di Legge Fondamentale*, cit., p. 3.

<sup>37</sup> Come osservano recentemente F. IANNONE, J.I. ARRIETA, *Presentazione*, in DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Lex Ecclesiae Fundamental*, cit., p. 18: "Alla fine, complessivamente, circa la metà dei testi dell'ultimo schema della *Lex Ecclesiae Fundamental* si trovano adesso, con uguale redazione, promulgati nell'uno e nell'altro codice, latino e orientale, generalmente all'inizio delle corrispondenti sezioni, al fine di impostare e dare luce interpretativa ai canoni successivi".

<sup>38</sup> Come riferisce S. MÜCKL, «*De Ecclesia et hominum consortione*», cit., p. 42, solo nel luglio del 1971 «Mons. Onclin spiegò in conferenza stampa (per la prima volta, dunque, pubblicamente) l'origine, la portata e lo sviluppo del progetto di "legge fondamentale della Chiesa"».

<sup>39</sup> Scrive M. DEL POZZO, *L'ordine costituzionale*, cit., p. 69: «La "euforia" costituzionale ha pagato lo scotto della mancata o insufficiente spiegazione e diffusione epistemologica (la consapevolezza della natura della normativa), interdisciplinare (il proficuo confronto con gli ecclesiologi e con i teologi) e comunicativa (la giustificazione di fronte all'opinione pubblica della sua portata e convenienza)».



agli esordi, non illustrato e circostanziato in maniera accorta, poteva fatalmente echeggiare le costituzioni civili<sup>40</sup>, eccitando perciò le apprensioni di chi temeva insidiose e imprudenti emulazioni del costituzionalismo statale. Pure la mancanza del termine ‘canonica’, che avrebbe invece certamente indotto un riflesso tranquillizzante, nonché alcune asseverazioni azzardate, perché a volte superficiali, apodittiche e non ben motivate, circa la portata eminentemente ecclesiologica - per alcuni persino dominante e, al fondo, offuscante quella, più modestamente ma necessariamente, giuridica - della Legge Fondamentale, la quale sarebbe stata designata addirittura a racchiudere con compiutezza l'*imago Ecclesiae*<sup>41</sup>, rappresentarono indubbiamente un fattore di inquietudine e smarrimento. S'incorse altresì in infelici proclamazioni circa l'ambizione di dissolvere quasi magicamente le incertezze scaturenti dal pluralismo teologico coevo, ovvero di segnare una tappa memorabile nel dialogo ecumenico: vagheggiamenti un poco ingenuamente vanagloriosi, oltre che del tutto "alien[i] dalla funzione strumentale delle norme giuridiche"<sup>42</sup>, i quali non potevano che destare malesseri e aizzare pregiudiziali antipatie.

---

<sup>40</sup> Commenta, ad esempio, I. ŽUŽEK, *La «Lex Ecclesiae Fundamentalis»*, cit., p. 19: «si la "Lex Ecclesiae Fundamentalis" [...] n'a pas été un succès, c'est surtout, entre autres raisons, à cause de son titre général fondé sur le "Grundgesetz", expression chère aux juristes de l'Europe centrale. Le titre a indisposé une bonne part de l'épiscopat et des fidèles. [...] On pouvait espérer que le terme *canonica* aurait pu calmer les esprits. Cependant, il était tard. C'est là un exemple d'un début malheureux en son *Grund*, en son fondement même».

<sup>41</sup> Tale asserzione trovava una base nella *Relatio super schemate legis Ecclesiae fundamentalis emendato*: cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema legis Ecclesiae fundamentalis. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXI, pp. 119-120. Per una critica cfr. P. LOMBARDÍA, *Intervento*, in AA. VV., *Lex Ecclesiae Fundamentalis. Atti della Tavola rotonda*, cit., p. 16, il quale affermava: "Penso però si possa dubitare giustamente che una legge del genere possa fornire la genuina *imago Ecclesiae*; dirò di più, sono convinto che nessuna legge o complesso di leggi possa mai presentarla"; e concludeva: "La pretesa di offrire tramite la *Lex fundamentalis* una *imago Ecclesiae* costituisce una concessione forse inconsapevole al clima antiggiuridicista, che reclama per le leggi un tono espositivo ed esortativo, un linguaggio biblico, ecc."

<sup>42</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione - Diritto Costituzionale - Parte generale*, edizione italiana curata da G. LO CASTRO, Giuffrè, Milano, 1985, p. 86. Cfr. V. GÓMEZ, C. IGLESIAS, *El prof. Pedro Lombardía y el proyecto de «Lex Ecclesiae Fundamentalis»*, in *Fidelium iura*, VII (1997), pp. 103-178.



Al di là di coloro che concepivano riduttivamente la Legge Fondamentale quale documento dello stesso rango dei due Codici e contemplante unicamente le norme canoniche universali, un'opzione che avrebbe comportato soltanto l'alleggerimento e lo snellimento delle codificazioni ma al contempo in qualche modo l'affossamento e l'archiviazione dell'aspirazione a formalizzare il diritto costituzionale ecclesiale in quanto tale<sup>43</sup>, i fronti divennero ben presto incandescenti.

Oggetto di attacchi agguerriti furono anzitutto, come anticipato, le invero suppostamente acritiche e, quindi, perigliose imitazioni delle speculazioni attorno ai diritti costituzionali 'moderni' negli ordinamenti liberali<sup>44</sup>: quando, in effetti, tale rischio di supino appiattimento non fu mai prossimo e tangibile, se non forse in alcuni impacciati epigoni. Infatti, nella maggioranza di coloro che non disdegnavano di trarre ispirazione dalle evolute costruzioni della scienza giuridica secolare era vigile e solerte la precauzione di non assorbire, con esse, i presupposti del costituzionalismo politico e soprattutto le concezioni che ne erano

---

<sup>43</sup> Invero la posizione è stata altresì sfumata in due opzioni intrecciate: per la prima la LEF avrebbe dovuto contenere unicamente le norme comuni sia al Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina sia a quello per le Chiese orientali, mentre per la seconda si dovevano includere esclusivamente i prescritti di diritto divino concernenti la Chiesa. **G.P. MONTINI**, *Il diritto canonico*, cit., pp. 95-96, commenta che la seconda posizione «si manifesta come uno sviluppo della precedente: ciò che è comune non può che essere ciò che è richiesto dall'intenzione del fondatore divino della Chiesa. [...] /Vi furono alcuni accenni che fecero pensare al proposito di codificare nella LEF il diritto divino. Non a caso nell'allocuzione stessa di Paolo VI del 20 novembre 1965, già citata, più volte si fa riferimento "al diritto divino, da cui promanano alcuni elementi costitutivi della Chiesa", che sarebbero "primari e immutabili, proprio perché sono di diritto divino costitutivo". /La stessa partecipazione di esperti di Chiese e comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica nell'elaborazione dello *Schema D* sta a indicare tale volontà, in una prospettiva chiaramente ecumenica. /L'impresa però di codificare il diritto divino quanto alla Chiesa si presentò subito ardua, se non impossibile, e a molti anche temeraria. L'intento unanime della Commissione è stato che la LEF /"non potesse limitarsi ai soli prescritti della legge divina circa la struttura della Chiesa, per il fatto che la medesima struttura va presentata come è, considerata anche la tradizione e l'evoluzione storica legittimamente avvenuta"».

<sup>44</sup> Scriveva seccamente **G. ALBERIGO**, *Notes sur un nouveau projet de Loi Fondamentale de l'Église*, in *Revue des sciences philosophiques et théologiques*, LXII (1978), p. 519: "Choisir le modèle constitutionnaliste profane implique nécessairement le propos de restructurer sur des bases nouvelles, par rapport à tout son passé, la vie de l'Église. Mais ceci est en contradiction avec l'unicité de l'avènement du Christ, tel qu'il s'est inscrit et ne cesse de s'inscrire dans la mémoire vivante de l'Église, régie par le témoignage de l'Écriture et de la tradition".



state alla radice. Si pensi solo alla nozione di diritto o a quella di libertà, così come incubate e gemmate dalla mentalità laica e razionalista degli ultimi secoli quale conseguenza anche dei rivolgimenti di regime che ne erano stati alle scaturigini<sup>45</sup>, nonché alle formali statuizioni dei diritti e delle libertà stesse, sbocco non di rado di compromessi su base meramente consensuale, contrattuale e convenzionale: ‘precipitati giuridici’ che, se non drasticamente incompatibili, sicuramente non potevano né possono essere coincidenti, ma nemmeno con leggerezza paragonati, con quanto si produce nella *societas Ecclesiae*, dal punto di vista metafisico prima ancora che antropologico. In essa, all’interno di una dimensione autenticamente e ineliminabilmente comunionale, il bene privato non deve mai essere artificiosamente separato da quello pubblico, è la verità del bene conosciuta dalla ragione a edificare e orientare la libertà umana<sup>46</sup>, così come, pure nel riconoscimento di spazi di autonomia, giammai può affievolirsi l’originaria e incancellabile dipendenza da Dio<sup>47</sup> entro quel piano eterno fissato dal Salvatore per la vitalità e la crescita del suo Corpo<sup>48</sup>: il che rende ogni incauta mimesi un

---

<sup>45</sup> Commentava V. ONIDA, *Lo “Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis” e l’esperienza del costituzionalismo moderno*, in AA. VV., *Legge e Vangelo*, cit., p. 171: “Il sorgere delle costituzioni degli stati non è mai un fatto casuale, né di ordine e di portata meramente o anche prevalentemente tecnico-giuridica; esso è sempre il frutto di un determinato processo storico-politico, che esprime, a un certo momento del suo svolgersi, l’esigenza di codificare solennemente, con vari procedimenti e con varia efficacia, alcune norme fondamentali”.

<sup>46</sup> Svolge recentemente interessanti riflessioni al proposito P. POPOVIĆ, *La collocazione della libertà nella riflessione canonica: un presupposto per l’identificazione dei diritti fondamentali relativi alla libertà del fedele*, in *Ius canonicum*, LXVI (2026), p. 1 ss. (prepubblicato: <https://doi.org/10.15581/016.131.004>), che conclude: “La verità sull’autentico bene umano - il bene salvifico, il bene morale e il bene giuridico - esiste e può essere conosciuta mediante la ragione e la fede e, in quanto tale, suscita nella volontà della persona l’attrazione e il desiderio di attuazione. Tale verità definisce la struttura della libertà umana, liberandola dall’ideale fumoso della libertà di indifferenza, affinché la libertà (di eccellenza) possa essere attivata per il raggiungimento del vero bene umano. Inoltre, per i fedeli, la libertà è cruciale, anche (ma non solo) nei suoi aspetti giuridicamente rilevanti, perché consente sia la partecipazione e l’attuazione dei beni salvifici che liberano la libertà, sia l’identificazione sempre più accurata ed efficiente di modi autentici in cui la persona può eccellere sul piano naturale e soprannaturale, con l’aiuto della grazia che passa attraverso questi beni salvifici”.

<sup>47</sup> Cfr. la sintesi tracciata da G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, 3ª ed., il Mulino, Bologna, 2003, p. 15 ss.

<sup>48</sup> Cfr. le precisazioni di M. DEL POZZO, *L’ordine costituzionale*, cit., p. 25 ss.



tradimento e una mistificazione della ‘costituzione materiale’<sup>49</sup> della Chiesa voluta dal suo Fondatore. D’altra parte, che si insinuasse per tale via una strisciante - invero irrealizzabile in sé<sup>50</sup> - ‘democratizzazione’ e ‘parlamentarizzazione’ della Chiesa, come taluno paventava, era apprensione ingiustificata: resa poi già allora del tutto anacronistica alla luce della stessa parabola storica del costituzionalismo medesimo, il quale si era in seguito e irreversibilmente affrancato dalle sue primordiali sorgenti per svolgere una pretta ed “específica función jurídica”, dispiegando un’“utilidad a efectos diferentes y con contenidos diversos”<sup>51</sup>.

Famosi sono stati poi gli strali che furono lanciati sui progetti di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* a seguito di una riunione indetta dalla Canon

---

<sup>49</sup> Valgano peraltro le puntualizzazioni di **M. DEL POZZO**, *Introduzione alla scienza*, cit., pp. 39-40: “L’assenza di una costituzione formale e la fortuna in ambito civilistico della nozione di ‘costituzione materiale’ non deve portare a *equivoci ed errori*. La dialettica formale-materiale e le ambiguità del costituzionalismo moderno rischiano di fraintendere la portata del fenomeno costituzionale ecclesiale riconducendolo a un’impropria visione antagonistica o democratizzante. La costituzione della Chiesa non è il mero riconoscimento della prassi o della vita della comunità, ma l’individuazione di un quadro organico e coerente. La costituzione della Chiesa o lo statuto del fedele (che ne è il nucleo primario) non sono l’affermazione di un principio sovversivo o di un manifesto rivoluzionario o contestatore, rappresentano la dichiarazione o la proclamazione storica di un dover essere preesistente e costante nell’esistenza del popolo di Dio. La costituzione non può essere intesa quindi come il contraltare o l’alternativa all’impostazione gerarchica tradizionale ma come la migliore e più compiuta ricostruzione della rilevanza della *communio fidelium*. Sembra più chiaro e rispondente allora parlare di *costituzione sostanziale o reale*. La questione viene infatti stravolta e banalizzata se ridotta alla vigenza di una legge non scritta integrativa o correttiva delle norme codificate. L’origine non convenzionale o pattizia della socialità ecclesiale porta sicuramente a rinunciare all’accertamento o alla consacrazione dei valori condivisi ma non a prescindere dal riconoscimento o dalla fissazione dei principi ispiratori del sistema. La garanzia dei diritti e il funzionamento dei pubblici poteri costituiscono i pilastri di ogni ordinamento costituzionale. La giuridicità ecclesiale non fa eccezione ma anzi rafforza quest’esigenza reale e sentita. Il richiamo alla sostanzialità più che alla materialità del processo costituzionale indirizza inoltre la relativa scienza alla prudenza e alla concretezza del bene. Non a caso in ambito secolare il compiacimento nella solennità o nella cornice istituzionale delle affermazioni di principio talora tradisce l’effettività della consacrazione di ciò che è giusto”.

<sup>50</sup> Sia consentito il rinvio a **G. BONI, A. ZANOTTI**, *Sul contributo del diritto canonico al dibattito riguardo la democrazia*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CCXXXVI (2016), pp. 3-82.

<sup>51</sup> **J. HERVADA**, *Legislación fundamental y leyes ordinarias (notas en torno al tema)*, in *Ius canonicum*, XVI (1976/31), p. 180.



Law Society of America e soprattutto dal sedicente ‘*dossier riservato*’, ma largamente e avvedutamente divulgato, proveniente dall’Istituto per le scienze religiose di Bologna<sup>52</sup>. Non è il caso, ovviamente, di avventurarsi nel merito di queste contestazioni<sup>53</sup>: nelle quali a volte si puntava, in maniera neppure larvata, a infiammare l’opinione pubblica internazionale, piuttosto sobillata ‘passionalmente’ che stimolata intellettualmente<sup>54</sup>.

Sono persuasa tuttavia di come oggi si possa lucidamente convenire che forse si esagerò nell’enfatizzare le accuse, rivolte alla LEF, di mancanza “di sintonia con la dottrina del Vaticano II sulla Chiesa, di favorire l’autoritarismo e la centralizzazione, di dare scarsa partecipazione ai laici nel governo della Chiesa e di confondere ecclesiologia e diritto”<sup>55</sup>. Si fomentò artatamente, per tale via, un caos tossico, sovrapponendosi talora il piano gnoseologico con quello scientifico, nonché mischiando prospettive filosofiche, morali, specie teologiche ed ecclesiologiche con quelle propriamente attinenti al diritto. L’esito fu di conculcare e fagocitare la rilevanza precipuamente giuridica che avrebbe invece dovuto essere il fulcro di ogni ragionamento, facendo

---

<sup>52</sup> Nel marzo del 1971 tale Istituto trasmise il *dossier*, intitolato *Appunti per un’analisi critica dello schema di Lex Ecclesiae fundamentalis* a circa duecento persone scelte in ambito ecclesiastico. Animatore del gruppo, come noto, era Giuseppe Alberigo (del quale cfr., per tutti, G. ALBERIGO, *Una legge costituzionale per la Chiesa: garanzia di restaurazione*, in *Concilium* VII [1971], pp. 179-197; ID., *Una costituzione per la restaurazione*, *ivi*, XIV [1978], pp. 1665-1672).

<sup>53</sup> Un giudizio molto critico dava P. LOMBARDÍA, *Intervento*, cit., p. 14, nota 1: “Come ben si sa, il tema è stato fatto oggetto di una polemica sui giornali e sulle riviste di qualsiasi genere: così che, accanto agli apprezzamenti di studiosi e prelati, sono apparsi anche punti di vista che, seppure possono riflettere l’attitudine di determinati settori dell’opinione pubblica, hanno ad ogni modo - nella maggioranza dei casi - scarso valore scientifico”. Si veda anche J.M. GONZALEZ DEL VALLE, *La crítica del proyecto*, in AA. VV., *El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crítico*, cit., pp. 69-74.

<sup>54</sup> Cfr. quanto riferisce S. MÜCKL, *Il contributo della canonistica tedesca al progetto della «Lex Ecclesiae Fundamentalis»*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), p. 509, il quale parla di una “Svolta atmosferica nei dibattiti”. In «*De Ecclesia et hominum consortione*». *La terza parte del progetto di una «Lex Ecclesiae fundamentalis» nella canonistica tedesca*, cit., pp. 45-46, lo stesso Mückl osserva inoltre che, a partire dalla primavera del 1971, «Non pochi autori e commentatori interagiscono tra loro (citandosi reciprocamente e rinviando gli uni agli argomenti degli altri), dando l’impressione che esistesse un certo coordinamento o che fosse stata avviata una sorta di “campagna” contraria».

<sup>55</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 86: “In tali opinioni, spesso generiche ed acritiche, non mancavano tracce di tendenze anti-giuridiciste”.



serpeggiare la minaccia di una *Lex Ecclesiae Fundamentalis* che tutto era fuorché ciò che avrebbe dovuto essere: l'identificazione e l'inclusione in disposti correttamente redatti di quei principi giuridici, appunto fondamentali, che dovevano plasmare la *societas Ecclesiae*, ai quali le altre norme avrebbero dovuto conformarsi.

È sufficiente riflettere sull'obiezione principale - imbracciata come un'arma e convertita in motti che divennero *mantra* recitati in maniera martellante - secondo la quale i fautori della LEF pretendevano di insabbiare e soppiantare il Vangelo nella sua funzione di legge fondamentale<sup>56</sup>: obiezione che appare, a distanza di anni, talmente semplificata e in certo qual modo grossolana da non esigere alcuna replica. Tanto che ci si stupisce di quanta presa fu in grado di esercitare, riuscendo a coagulare una pervasiva repulsione trasversale che si stenta attualmente ad afferrare appieno. Come si asserisce lapidariamente in uno dei più diffusi manuali italiani di diritto canonico,

“Non si può, infatti, contestare la possibilità di formalizzare in norme positive la struttura della Chiesa quale risulta dalla volontà del suo fondatore, a meno che non si voglia negare la funzione del diritto nella comunità ecclesiale”<sup>57</sup>.

Né, a maggior ragione, si può dubitare che lo *ius canonicum* possa assimilare e tradurre, sia pur in proporzione sempre perfettibile, quanto si evince dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione e dall'evoluzione storica che la Chiesa ha sperimentato in una gradualmente sempre più aguzzata intelligenza e penetrazione del disegno divino sul suo compaginarsi terreno. In questo solco si sarebbe potuta immettere senza traumi o soluzioni di continuità la LEF: al netto di ogni sfrontatezza (invero illogica) di farla assurgere a chissà quale 'empireo', come pur si ribatté seccamente e fermamente per confutare ogni mistificazione, dovendo rimanere per converso costantemente la stessa “Derecho positivo humano, un producto de la autoridad humana, o sea, un recurso de técnica legislativa”<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Come noto, il porporato belga Léon-Joseph Suenens, arcivescovo di Malines-Bruxelles, co-moderatore del Concilio Vaticano II e fiero avversario della LEF, coniò il motto 'nostra *Lex fundamentalis* per eccellenza è il Vangelo': cfr. S. MÜCKL, *Il contributo*, cit., p. 498.

<sup>57</sup> G. FELICIANI, *Le basi*, cit., p. 39.

<sup>58</sup> J. HERVADA, *Legislación fundamental*, cit., p. 172. Cfr. quanto già affermava K. MÖRSDORF, *Zur Neuordnung der Systematik des Codex Iuris Canonici*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, CXXXVII (1968), pp. 1-38.



Trasfondere in norme gli architravi basilari della società ecclesiale non implicava dunque, come per contro si stigmatizzò, ‘dogmatizzare la fede e giuridificare il dogma’<sup>59</sup>: quasi, detto per inciso, che il diritto canonico non debba occuparsi dell’assetto portante ma solo di elementi marginali, irrisonanti e di dettaglio, e come se questa formalizzazione della struttura di matrice divina non sia sempre avvenuta nella fulgida epopea, anche giuridica, della cattolicità. Una formalizzazione, tuttavia, che non ha mai accampato l’esorbitante rivendicazione di inglobare completamente il *mysterium Ecclesiae*: addirittura di sigillarlo e ibernarlo in una prigione normativa, *rectius* normativista, asfissiante. Il giudizio perentorio di Giorgio Feliciani appena sopra riportato, tra l’altro, indirettamente rivela come una gran parte degli oppositori della *Lex Fundamentalis* fosse sollecitata da un antiggiuridismo - con venature inoltre, a mio avviso, tendenzialmente inclinanti a un clericalismo idiosincratico verso ogni controllo - strisciante ma coriaceo e bellicoso.

Un antiggiuridismo, invero, discendente da una mancata comprensione della vera funzione del diritto nella Chiesa: e alimentato, da una parte, come si è accennato, da certi equivoci circolanti in quegli anni in merito a questo divisamento legislativo, ma pure talora, dall’altra, da un approccio confusamente ‘pastoralista’ che finiva per obliterare come in gioco non ci fosse soltanto la potestà giuridica delle autorità ecclesiastiche, ma anche, e anzi soprattutto, i diritti dei fedeli. Molto significativamente, nell’acme dell’aspro diverbio che alla fine metteva alla sbarra l’‘in sé’ dello *ius canonicum*, si arrivò a lamentare senza infingimenti come il progetto della LEF fosse una sorta di ‘vendetta tardiva dei canonisti nei confronti del Concilio’<sup>60</sup>. Insomma tutto venne ridotto, in maniera desolante, a una lotta senza quartiere tra teologi e giuristi - i quali, poi, sarebbero stati mossi da intenti quasi retri - di cui però la vittima fu tragicamente il diritto, allora quello della LEF, nella sua teleologica preordinazione a una giustizia speculare e altresì servente un’ecclesiologia sempre più aderente alla Parola divina: senza la pretesa, assurda prima ancora che eretica<sup>61</sup>, di divenire, per così dire, ‘portavoce’ esclusivo di quest’ultima al posto del magistero.

---

<sup>59</sup> Cfr. quanto riferisce S. MÜCKL, *Il contributo*, cit., p. 499.

<sup>60</sup> Cfr. ancora quanto riporta S. MÜCKL, *Il contributo*, cit., p. 499.

<sup>61</sup> Cfr. le lucide considerazioni di J. HERVADA, *Legislación fundamental*, cit., p. 169 ss.; si vedano anche J. HERVADA, P. LOMBARDÍA, *El derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema del Derecho Canónico*, I, *Introducción. La Constitución de la Iglesia*, Eunsa, Pamplona, 1970, pp. 51-56 e pp. 244-245.



E tuttavia grazie a tale fronda, forse minoritaria e tutt'altro che coesa al suo interno tra 'novatores' e 'conservatori'<sup>62</sup>, ma oltremodo rumorosa e pervicace, i rigurgiti di antiggiuridismo miscelati al rifiuto della *Lex Fundamentalis* si propagarono vastamente e velocemente, sembrando divenire a un certo punto soverchianti: e se non furono determinanti nella risoluzione di Giovanni Paolo II, parvero comunque 'legittimare' (e caldeggiare) la rinuncia aprioristica a ritoccare o anche a riscrivere *ex novo* le disposizioni degli schemi della LEF che potevano e dovevano senz'altro essere limate e migliorate, ma che non meritavano la proscrizione in cui taluno mirò a relegarle. E soprattutto, con queste rimostranze si fecero piombare nell'oblio e nel sospetto per un durevole arco di tempo tutti i conati di chi, anche al di là del naufragio della LEF (nel senso della sua mancata promulgazione integrale) e anzi indipendentemente da questo, ha continuato però risolutamente a ritenere che la formalizzazione del diritto costituzionale della Chiesa fosse opera da proseguire con cura indefessa. La quale, per la crucialità dei contesti che si vanno a investire calibrandoli col metro giuridico, inevitabilmente limitato ma nondimeno infungibile, dimostra in maniera eclatante l'essere il diritto al servizio del bene comune e, fuori di ogni retorica o astrattismo, della stessa *salus animarum*: dovendosi ribadire, contro chi vorrebbe recluderlo in mortificanti recinti normativisti, che lo *ius canonicum*, pur con tutte le sue pecche, ambisce a rispecchiare e a

---

<sup>62</sup> Riassumeva L. MUSSELLI, *Un testo che Giovanni Paolo II non promulgò. La «Lex Ecclesiae Fundamentalis»*, in AA. VV., *Giovanni Paolo II legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture*, a cura di L. GEROSA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp. 205-206: «Da parte dei "novatores" si contestava la conferma di una visione rigidamente gerarchica della Chiesa e dei suoi poteri, una sorta di ritorno al Concilio di Trento. Dal punto di vista poi dell'ala allora definita "conservatrice" e più legata alle tradizioni l'idea stessa di dare vita ad una "legge fondamentale della Chiesa", ad una sorta di Costituzione di essa, pareva una resa ai modelli del costituzionalismo laico e si paventava che essa finisse per porsi come una limitazione del potere stesso del Papa come legislatore supremo che da questa legge "costituzionale" sarebbe stato in qualche modo vincolato e che comunque avrebbe costituito un precedente legislativo difficilmente modificabile e superabile, qualcosa di assolutamente inedito, che si poneva in un certo senso al di sopra della legislazione ordinaria. Il costituzionalismo laico sarebbe così entrato con questa legge almeno in certa misura nel diritto canonico. Non mancavano poi posizioni radicali che contestavano che la Chiesa potesse avere una Legge costituzionale che non fossero il Vangelo od almeno i principi espressi nel Nuovo Testamento e nello "*ius divinum*" in genere».



forgiarsi sulla *res iusta*<sup>63</sup>, e proprio di quella *iustitia* che Dio stesso ha instillato e impresso nella realtà ecclesiale.

Così, quando Giovanni Paolo II, nel discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico del 3 febbraio 1983, collocò quest'ultimo "accanto al Libro contenente gli Atti del Concilio" in "un abbinamento ben valido e significativo", soggiungendo che "sopra, ma prima di questi due Libri è da porre, quale vertice di trascendente eminenza, il Libro eterno della Parola di Dio, di cui centro e cuore è il Vangelo"<sup>64</sup>, forse intendeva archiviare *pro tempore* il proposito di una *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, come qualcuno ha sostenuto<sup>65</sup>: a mio parere, peraltro, forzando in qualche misura la *mens* del romano pontefice. Indubbiamente, però, non si può arrivare ad attribuire al santo papa polacco, il quale ha sempre tenacemente combattuto l'antigiuridismo nonché lo svilimento e l'adulterazione dell'insostituibile *munus* assegnato al diritto canonico, la volontà di precludere, con tale icastica perifrasi, la formalizzazione di quello costituzionale nella Chiesa.

#### 4 - Importanza anche 'simbolica' della pubblicazione integrale dei lavori preparatori

È quindi oltremodo evidente come il volume che si presenta - da tempo auspicato e desiderato da molti - non intenda indulgere a nostalgie o rimpianti, e neppure nutra ansie spasmodiche, ma nemmeno recondite speranze per una ripresa imminente dei lavori sulla *Lex Ecclesiae Fundamentalis* in vista di una rapida promulgazione da parte del regnante

---

<sup>63</sup> Oltre alla menzione di Javier Hervada, doverosa la citazione di **C.J. ERRÁZURIZ M.**: tra i più recenti volumi di questo illustre Autore si rimanda a *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020; *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto*, con la collaborazione di **P. POPOVIĆ**, Edusc, 2021; *Chiesa e diritto. Saggi sui fondamenti del diritto nella Chiesa*, Edusc, Roma, 2022; *Cos'è il diritto divino nella Chiesa? Essenza e rilevanza pratica*, Edusc, Roma, 2025.

<sup>64</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico*, 3 febbraio 1983, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXV (1983), II, p. 461.

<sup>65</sup> Scrive, ad esempio, **G. FELICIANI**, *Le basi*, cit., p. 41: "va rilevato che, nel loro complesso, le critiche ai diversi schemi di *Lex Ecclesiae fundamentalis* sono state ritenute meritevoli di attenta considerazione da parte dell'autorità. Infatti non solo il progetto è stato accantonato ma [...] Giovanni Paolo II, presentando il nuovo Codice, ha indicato nel Vangelo l'unica vera e insostituibile legge fondamentale della Chiesa".



romano pontefice. Risponde invece anzitutto a un'esigenza di verità, in quanto, come si è riscontrato, le vicissitudini della sua redazione sono state sovente costellate da malintesi e fraintendimenti: dunque da reciproche sordità e avversioni a volte non giustificate. Grazie alla raccolta di documentazione offerta da questo libro, monumentale e insieme certosina nel vaglio accuratamente effettuato e nei pregevolissimi allegati finali<sup>66</sup>, è pertanto possibile oggi applicarsi, con rinvigorita lena e con animo libero da preconcetti, a compulsare quella straordinaria officina che attese alla LEF: tentando, con un sforzo che solo ora si comprende quanto sia stato davvero, al di fuori di ogni iperbole, "enorme" e "immane"<sup>67</sup>, di convertire soprattutto il magistero conciliare (ma non solo) in canoni che intagliassero

"le conseguenze giuridiche, nell'ordine sociale della Chiesa, relative alla comune condizione del battezzato, o all'autorità affidata ai Pastori, la struttura delle comunità cristiane, gli elementi essenziali dei sacramenti, e così via"<sup>68</sup>.

Tale sforzo è adesso ricostruito con una precisione encomiabile e con un rigore metodologico esemplare: rendendo finalmente onore a chi allora si dedicò con slancio, dedizione e abnegazione a un'impresa pionieristica eppure, insieme, ben ancorata nella Tradizione<sup>69</sup>.

Ma, a mio avviso, una dote addizionale e non secondaria di tale pubblicazione risiede altresì nel suo riaccendere i riflettori, ancora una volta e a dispetto di ogni scetticismo e di ogni ostracismo, sul diritto costituzionale della Chiesa, sul quale - come si diceva - è calato e si è conservato troppo a lungo un improvvido silenzio: quello stesso diritto costituzionale su cui si sono industriati tutti coloro che si cimentarono generosamente sul progetto della LEF, a qualunque delle 'coalizioni' in campo si ascrivessero. Infatti, se l'obiettivo di osteggiare propositi, veri o presunti, di avallare l'insediamento di certi assiomi ideologici piuttosto che di altri ha avvelenato o almeno alterato il dipanarsi delle discussioni dottrinali in quel frangente - e forse in qualche misura influito sulla

---

<sup>66</sup> Per spiegazioni esaustive sul rilevante lavoro compiuto cfr. **D. CENALMOR PALANCA**, *La lezione attuale della Lex Ecclesiae Fundamental*, relazione svolta il 27 marzo 2026 all'interno del convegno *Presentazione del volume Lex Ecclesiae Fundamental*. *Documenti del processo di elaborazione 1959-1983* tenutosi presso la Sala San Pio X a Roma.

<sup>67</sup> **F. IANNONE, J.I. ARRIETA**, *Presentazione*, cit., p. 18.

<sup>68</sup> **F. IANNONE, J.I. ARRIETA**, *Presentazione*, cit., p. 17.

<sup>69</sup> Cfr. quanto riferisce **I. ŽUŽEK**, *La «Lex Ecclesiae Fundamental*», cit., p. 20.



decisione di mettere in un cassetto<sup>70</sup> un progetto che pure aveva man mano acquistato maggiore qualità -, oggi sia la lontananza cronologica dalla tempeste postconciliare certo effervescente ma talora eccessivamente accalorata, sia, se non l'abdicazione definitiva, la prospettiva remota di riforme legislative epocali possono indubbiamente contribuire a riprendere in mano quei plessi normativi allora disputati con un distacco emotivo e una contezza complessiva che promettono di essere oltremodo fecondi.

Sono pertanto convinta che il diritto costituzionale canonico debba tornare prepotentemente al centro dell'investigazione giuridica: e che anzi lo sia già, e imperativamente, anche in chi non ha mai tematizzato *ex professo* l'argomento della sua formalizzazione. Esso, invero, non può che essere implicito e sotteso a ogni problema giuridico da affrontarsi nella Chiesa odierna, con tutti i gangli che si mirano a sciogliere: e mi riferisco non solo a quelli puramente canonistici, ma anche a quelli che s'inerpicano negli incroci tra lo *ius Ecclesiae* e i diritti secolari, i quali generalmente, e con un'evidenza crescente, rimandano ineluttabilmente ai fondamenti costituzionali.

Del resto, già vari lineamenti della costituzione della Chiesa e non pochi istituti ad essa annessi, molti dei quali riconducibili al diritto divino, ovvero in cui riluce "la vigencia directa de los aspectos del *ius divinum*"<sup>71</sup>, sono stati trasposti in norme dal legislatore canonico; ad esempio in quei canoni che sono stati traslati dagli *schemata* della LEF nelle codificazioni<sup>72</sup>: ma non solo in quelli, potendosi assodare un irradiazione alquanto più disseminato<sup>73</sup>. Proprio come si attesta

---

<sup>70</sup> Cfr. J. HERRANZ, *Il Prof. Pedro Lombardía e la nuova codificazione canonica*, in *Ius canonicum*, XXVI (1986), p. 509.

<sup>71</sup> J. CASTRO TRAPOTE, *El principio de jerarquía normativa y su alcance en el derecho canónico*, in *Revista española de derecho canónico*, LXXIX (2023), p. 379.

<sup>72</sup> Si è sostenuto che il *Codex Iuris Canonici* "già possiede quella natura costituzionale che sarebbe stata tra le caratteristiche peculiari della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*. /Che cosa significano, per esempio, le norme generali (sulla legge, sull'interpretazione, sulla consuetudine, sulle fonti del diritto in generale e in particolare) se non una legge sopra le leggi? /Che cosa significa la sostanziale armonia con la quale sono state inserite e accolte nel Codice di Diritto Canonico le norme 'fondamentali' della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* quando se ne è decisa l'archiviazione quale progetto autonomo?": D. MAMBERTI, *Il Codex Iuris Canonici e la Chiesa universale*, in AA. VV., *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, a cura di A. TOMER, Mucchi Editore, Modena, 2024, pp. 47-48.

<sup>73</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Il progetto di Legge Fondamentale*, cit., p. 3, secondo cui il progetto della LEF «influenzò in modo decisivo l'intera codificazione della Chiesa [...]». La



irrefragabilmente nel volume appena edito, grazie al quale si può quasi toccare con mano la tensione della tecnica legislativa a “tradurre in linguaggio canonistico [...] l’ecclesiologia conciliare”<sup>74</sup>, senza che con ciò ne sia degradata o debilitata l’essenza. Lo comprovano altresì inconfutabilmente l’enumerazione delle *obligationes et iura omnium christifidelium* ovvero le previsioni sul successore di Pietro e la collegialità episcopale, oltre a vari disposti inseriti segnatamente nel Libro II<sup>75</sup>: il cui ‘peso’ costituzionale va intercettato e ottimizzato appieno<sup>76</sup>.

Eppure, altri terreni restano tuttora in qualche modo scoperti o lacunosi, potendosi il legislatore ecclesiastico inoltrare più analiticamente in quegli stessi diritti già asciuttamente enunciati e nel potenziamento della loro salvaguardia e promozione, ovvero nell’adombrarne ed effigiarne altri: si potrebbero così scandagliare e meglio tratteggiare i doveri e i diritti di partecipazione informata del fedele, gli ambiti da avocarsi alla sua autonomia, la ‘morfologia’ e il ‘lessico’ peculiari, per così dire, dei diritti umani nell’ordinamento canonico. E parimenti si potrebbero tracciare in maniera dilatata le relazioni tra Chiesa universale e Chiese particolari, tra il papa e i vescovi, quelle tra i successori degli apostoli entro il collegio episcopale, nonché tra i pastori e i fedeli nella cornice dei nessi tra sacerdozio comune e

---

riflessione sviluppata nei nove successivi schemi del progetto di “*Lex Ecclesiae Fundamentalis*” fu determinante per l’intera codificazione canonica, poiché affrontava i concetti basilari della struttura e dell’organizzazione della Chiesa, ai quali raccordare poi tutte le altre norme. [...] risulta evidente che l’intera codificazione è profondamente debitrice del confronto di idee nato attorno al disegno di Legge Fondamentale».

<sup>74</sup> Si tratta della celeberrima espressione di **GIOVANNI PAOLO II** nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXV (1983), II, p. XI.

<sup>75</sup> Nonché, come rileva **J.I. ARRIETA**, *Il progetto di Legge Fondamentale*, cit., p. 3, «in apertura dei Libri che si occupano del *munus docendi* e del *munus sanctificandi*».

<sup>76</sup> Come precisa **J.I. ARRIETA**, *Il progetto di Legge Fondamentale*, cit., p. 3: «Certamente, essi non sono più norme “fondamentali” né “costituzionali” nel senso positivistic del termine, poiché non appartengono formalmente a una norma di rango superiore; di conseguenza, pur nella remota ipotesi che ciò possa essere rilevato, non possono prevalere meccanicamente su altre norme di livello inferiore, come invece accade nei sistemi giuridici secolari. Tuttavia, tali testi possiedono indubbiamente un valore fondamentale in senso propriamente canonistico: contenendo principi o criteri cardine della società ecclesiale, essi risultano necessariamente direttivi e interpretativi per tutte le altre norme correlate e per la loro applicazione da parte di autorità e di operatori del diritto. Le norme, infatti, traggono il proprio valore fondamentale dal contenuto stesso di cui occupano».



ministeriale, lo statuto deontologico e le ripercussioni della dignità battesimale anche in rapporto al binomio *ordo-plebs* e alla corresponsabilità in ordine ai *tria munera Christi*, così come un più soddisfacente invero della distinzione delle funzioni ovvero anche della *rationabilitas*, intelligibilità e rispondenza di ogni estrinsecazione della *potestas* al fine della Chiesa. Si sarebbe dinanzi a una distillazione più modulata di quell'interdipendenza tra primazialità, collegialità e sinodalità, nell'ottica della sussidiarietà e del decentramento, che, malgrado il magistero non solo conciliare ma anche recente molto si sia speso al riguardo, è ancora in attesa di essere esaustivamente concretata: profondendosi in particolare in quegli aspetti dell'organizzazione ecclesiastica che rientrano nel raggio di norme costituzionali in quanto e per quanto implicano elementi 'fondamentali' propriamente giuridici<sup>77</sup>, così da sagomarli nella maniera più idonea a seconda delle condizioni storiche entro le quali la Chiesa *hic et nunc* è immersa.

Un diritto costituzionale, pertanto, riversato in norme che, senza arrogarsi patenti inedite e stravaganti di 'super-leggi'<sup>78</sup>, siano tuttavia, in virtù dei contenuti astretti saldamente allo *ius divinum* e alla Tradizione, garantite dalla loro peculiare 'robustezza', urgendone l'attuazione e sanzionandone la violazione, nonché assicurandone l'inderogabilità da parte di quelle che tale ascendenza non possono vantare: sempre peraltro senza compromettere l'apicalità del ministero petrino o il principio *Prima Sedes a nemine iudicatur*, dunque delineando congegni ossequienti a tali assi costituzionali insormontabili, anch'essi però più minutamente scanditi.

La prefigurazione e la compattazione di una nitida scala gerarchica di norme sono, d'altronde, indispensabili nella Chiesa, come in un qualsiasi altro sistema giuridico coerente e coeso. Un ordine armonico che del resto c'è già nello *ius canonicum*, e pure al di là della prevalenza della legge universale su quella particolare (can. 20 e 135, § 2) e della 'sottomissione' delle norme amministrative o regolamentari a quelle legislative<sup>79</sup>: ma specialmente nella tersa percezione di

---

<sup>77</sup> Cfr. J. HERVADA, *Legislación fundamental*, cit., p. 182: "Para los no jurídicos, las formas adecuadas de recogerlos son las declaraciones magisteriales, los símbolos de la fe, los catecismos y los tratados de teología (cada uno de ellos con su valor propio en relación a la fe y a la enseñanza del pueblo cristiano)".

<sup>78</sup> Cfr. J. HERVADA, *Legislación fundamental*, cit., p. 175 ss.

<sup>79</sup> Cfr., per tutti, E. LABANDEIRA, *Clasificación de las normas escritas canónicas*, in *Ius canonicum*, LIX (1989), pp. 337-370; R. PUZA, *La hiérarchie des normes en droit canonique*,



un'inoppugnabile subordinazione di certi precetti rispetto ad altri per la loro stessa sostanziale 'entità'<sup>80</sup>, sgorgante, a sua volta, dalla realtà giuridica previa. Tale ordine, d'altro canto, non potrebbe non esserci, a pena, altrimenti, di una letale anarchia: eppure sarebbe un innegabile progresso - cui la dottrina deve avvertirsi pungentemente vocata - modellare nonché implementare ulteriormente mediante un uso ponderato di tecniche giuridiche costituzionali, in sé neutre, quindi flessibili e conformabili all'atipicità dell'ordinamento canonico.

Vari di tali ambiti davvero nevralgici nella Chiesa sono stati sviscerati nei loro molteplici versanti nel protratto lavoro quindicennale sui disposti della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* in modo da esprimerne al meglio le coordinate reggenti: senza peraltro mai avocare per essi un'irreformabilità assoluta<sup>81</sup>, che producesse quell'effetto, da taluni temuto, di pietrificare l'ordinamento canonico, frenando se non strangolando ed estinguendo - si è forse un poco affettatamente deplorato - gli impulsi conciliari. Nella coscienza, invece, che se pure le carte costituzionali statali, malgrado le austere solennità che le circondano, sono modificabili, del pari ciò avviene *in Ecclesia*. Nella quale, peraltro, le norme risultano immutabili o più difficilmente mutabili non tanto per il loro mero involucro formale, qualunque esso sia, quanto anzitutto per il loro contenuto innervato nel diritto divino: ma anche laddove si tratti di leggi di diritto ecclesiastico particolarmente autorevoli per il loro solido radicamento nella Tradizione, nel magistero

---

in *Revue de droit canonique*, XLVII (1997), pp. 127-142; **M. HUELS**, *A Theory of Juridical Documents based on Canons 29-34*, in *Studia Canonica*, XXXII (1998), pp. 337-370; **PH. TOXÉ**, *La hiérarchie des normes canoniques latines ou la rationalité du droit canonique*, in *L'année canonique*, XLIV (2002) pp. 113-118; **J. OTADUY**, *Parte general del derecho canónico. Normas, actos, personas*, Eunsa, Pamplona, 2022.

<sup>80</sup> Cfr. **J. CASTRO TRAPOTE**, *El principio de jerarquía*, cit., p. 375, che fornisce anche esempi.

<sup>81</sup> Come ricordava **P. LOMBARDÍA**, *Intervento*, cit., p. 19, "Nel diritto della Chiesa di irreformabile c'è solo la volontà fondazionale di Cristo". Tale Autore rispondeva così a chi temeva che la LEF avrebbe minacciato la tradizionale flessibilità del diritto canonico e subordinato il principio della *salus animarum suprema lex* e la stessa costituzione divina della Chiesa alla legge scritta: "Certamente in relazione alla legge fondamentale non sarebbero applicabili alcuni dei procedimenti tradizionali nella tecnica canonica per dare flessibilità al sistema normativo, per esempio il privilegio e la dispensa. Ma questo non significa che la legge comporti la fine della flessibilità stessa, bensì che la flessibilità tradizionale si dovrà manifestare mediante procedimenti adeguati alla tecnica costituzionale".



perenne e nella storia ecclesiale<sup>82</sup>. Va d'altro canto sempre riaffermato come si debbano rifuggire antitesi intransigenti e quasi manichee tra i due 'coefficienti', invero intimamente e inscindibilmente fusi: come se il diritto divino esistesse allo stato chimicamente puro e potesse contrapporsi frontalmente a quello umano<sup>83</sup>, e come se la sovraordinazione del primo al secondo, quasi appartati e avulsi l'uno dall'altro, fosse una panacea in grado di dirimere ogni dubbio<sup>84</sup>. Concetti sui quali sembrerebbe oramai frustraneo ritornare, mentre al contrario, dinanzi alla persistenza di certe banalizzazioni, si deve continuare a insistere.

Pertanto, in quest'accumulo di riflessione canonistica intorno alla LEF si scoprirà una fucina ricchissima di intuizioni e di sperimentazioni che sarebbe disennato dilapidare. Proprio perciò si auspica che il volume di cui qui si discorre possa catalizzare di nuovo su simili orizzonti, tutt'altro che di facile focalizzazione ma in alcun modo eludibili nella Chiesa contemporanea, uno studio corale serio, non più falsato da ottuse partigianerie: anche in omaggio a quella sinodalità attualmente così valorizzata<sup>85</sup>. Uno studio soprattutto capace di riannodare i fili con l'eccezionale fioritura di pensiero che si aprì nel post-Concilio, nutrita dalla collaborazione di giuristi prestigiosi e d'imponente statura, per farla fruttificare a beneficio dell'avvenire ecclesiale: approfittando, come già appuntato, del tramonto di quella temperatura surriscaldata e, quindi, della sopraggiunta distensione degli animi che può intensamente aiutare, con l'attività dottrinale, parimenti quella legislativa.

---

<sup>82</sup> Come nota esattamente **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., pp. 38-39, parlando delle norme contenute nella LEF, alcune indubbiamente si basano sulla stessa legge divina: tuttavia "Tra queste norme fondamentali era logico che ci fossero alcune leggi di diritto ecclesiastico appositamente autorevoli; la LEF infatti avrebbe dovuto mostrare l'ordine della Chiesa così come legittimamente stabilito, e quindi tenere conto della sua tradizione e del suo sviluppo storico, tenendo conto della difficoltà, e talvolta dell'impossibilità, di determinare con certezza quali prescrizioni canoniche sono di diritto divino e quali sono di istituzione ecclesiastica".

<sup>83</sup> Mi permetto di rinviare a quanto ho sintetizzato in **G. BONI**, *Le fonti del diritto canonico*, in **G. DALLA TORRE, G. BONI**, *Conoscere il diritto canonico*, ristampa, Edizioni Studium, Roma, 2009, p. 70 ss., con indicazione della principale dottrina.

<sup>84</sup> Cfr. alcune puntualizzazioni di **J. CASTRO TRAPOTE**, *El principio de jerarquía*, cit., p. 380 ss., p. 393 ss.

<sup>85</sup> Sia consentito il rimando al mio ultimo contributo al riguardo: **G. BONI**, *Sinodalità e attività normativa nella Chiesa*, in *Fidei communio*, I (2025), 2, pp. 189-209.



## 5 - Tra 'garanzie procedurali' e 'sostanza'. L'urgenza di formalizzare alcune norme costituzionali e di fissare la loro preminenza gerarchica

Va inoltre asseverato con convinzione come anche l'approfondimento dei profili non tanto contenutistici quanto piuttosto 'procedurali', afferenti cioè a come assicurare alle prescrizioni accluse in questo *corpus* normativo costituzionale comune alla Chiesa latina e alle Chiese orientali una qualche rigidità (che non vuol dire, lo ripeto, immobilità) ovvero un'indiscussa superiorità rispetto ad altre fonti normative, sia oltremodo istruttivo: anzi, direi più pressantemente, educativo. Sono infatti dell'avviso che tale punto di vista non possa essere riduttivamente declassato a puro tecnicismo, come si potrebbe di primo acchito reputare, ma attenga intrinsecamente e indissolubilmente alla sostanza.

Certo oggi, esattamente come allora, s'ergono scogli ostici da superare, segnatamente per conciliare la prevalenza del diritto costituzionale formalizzato con il principio irrinunciabile "della suprema potestà legislativa del Romano Pontefice, le cui facoltà egli esercita anche come autore di leggi ordinarie"<sup>86</sup>. È risaputo al proposito come, dopo aver stabilito in un incipiente stadio dei lavori preparatori che le disposizioni derogatorie della *Lex Ecclesiae Fundamental*is, emanabili solo da parte del legislatore supremo, fossero semplicemente soggette a interpretazione stretta, si fosse optato in seguito per una maggiore 'durezza' della medesima. Si sancì quindi la creazione di un organismo *ad hoc* deputato a sondare e dichiarare la nullità o l'annullabilità degli atti legislativi contrari alla LEF, con il corredo di sofisticati dispositivi relativamente alle modalità di tale sindacato<sup>87</sup>: oltre alla previsione

"che tutte le leggi canoniche fossero assoggettate alla legge fondamentale, salvo il caso in cui il legislatore supremo manifestasse esplicitamente la sua volontà di modificare le norme stabilite nella legislazione di rango costituzionale"<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 85.

<sup>87</sup> Cfr. quanto riassume G.P. MONTINI, *Il diritto canonico*, cit., p. 104 ss., su questa "specie di Corte costituzionale" e sulla previsione di un ulteriore "sindacato [...] diffuso".

<sup>88</sup> P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 85.



adottando un procedimento particolare<sup>89</sup>.

Ma al di là della complicazione più o meno accentuata dei meccanismi tecnici da predisporre - su cui peraltro si è accinto alacremenente l'ingegno dei canonisti<sup>90</sup> e per i quali invero non è affatto chimerico o presuntuoso ipotizzare l'approdo a soluzioni soddisfacenti<sup>91</sup> -, già il solo porsi il dilemma di come assicurare ad alcune norme, per la loro portata genuinamente costituzionale, la capacità di rinsaldare e difendere la congruenza ordinamentale, nonché, per la stessa ragione, di come conferire alle medesime una qualche resistenza all'abrogazione o comunque alla loro attenuazione e vanificazione anche dinanzi a chi nella Chiesa, per mandato divino, detiene il potere apicale, significava

---

<sup>89</sup> Cfr. anche sul punto quanto riferisce sinteticamente **G.P. MONTINI**, *Il diritto canonico*, cit., p. 195 ss. Sull'importanza e contenuto delle *Normae finales* si sofferma di recente **M. DEL POZZO**, *L'ordine costituzionale*, cit., p. 75 ss.

<sup>90</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'ordine costituzionale*, cit., p. 75: "L'introduzione delle *Normae finales* rappresenta l'ultima tappa del percorso della LEF. La gerarchia delle fonti (la preposizione della Legge nell'ordinamento normativo) è stata in pratica un consapevole frutto e sbocco dell'autenticità del processo costituzionale. La graduazione della giuridicità canonica si sarebbe tradotta così nella garanzia e sicurezza della prevalenza della Legge nell'assetto normativo. I canoni in questione riguardano: 1) l'ambito e la vigenza della LEF [...]; 2) la prevalenza normativa [...] e la congruenza ordinamentale [...]; 3) la dichiarazione di nullità e la disapplicazione di provvedimenti contrari [...]; 4) l'abrogazione e la modifica del disposto della LEF [...]. La scansione riguarda i tre principali aspetti della regolamentazione tecnica della fonte normativa: la collocazione sistematica, il controllo giudiziario e la riforma del testo". Come anche ricorda **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 42, nota 73, "Per quanto riguarda il carattere fondamentale della LEF, [...] alcuni autori hanno evidenziato che si sarebbe dovuto prestare molta attenzione ad adattarla agli aspetti della tecnica giuridica costituzionale, e che le sue *Normae finales* avrebbero dovuto superare bene ogni incompatibilità con l'essere della Chiesa; in modo che, ad esempio, non si verificasse il paradosso che le norme dello *ius divinum* non formalizzate nella LEF (e che potrebbero essere contenute in altre leggi ecclesiastiche), pur avendo sostanzialmente un valore supremo, sarebbero state formalmente subordinate alle norme dello *ius mere ecclesiasticum* nella LEF, che non sarebbero state né giuridicamente né teologicamente legittime [...]. Ma per questo e per altri problemi sono state offerte anche delle soluzioni alternative".

<sup>91</sup> Cfr. **D. CENALMOR PALANCA**, *Ley Fundamental*, cit., pp. 86-87. La canonistica, tra l'altro, non cessa di interrogarsi in generale sulle modalità migliori per "tutelare l'unità organica e la gerarchia delle norme canoniche" e su una qualche forma di sindacato anche delle leggi promulgate dal romano pontefice: cfr. di recente **M. GANARIN**, *L'ambito materiale della Curia romana. Insegnamento, liturgia, governo, carità, in Ius canonicum*, LXIII (2023), p. 575 ss.



allora e significa ancora adesso non avvilirne, ma al contrario metterne debitamente a fuoco il rilievo e la pregnanza.

Detto altrimenti, la consapevolezza che filtra dalla suddetta preoccupazione, che è consapevolezza della realtà giuridica già sottostante ad alcune norme, riveste un'efficacia emblematica, e quindi anche idealmente e pragmaticamente orientativa, forse assai più dirompente rispetto allo stesso allestimento minuzioso di congegni tecnico-giuridici tali da non pregiudicare l'architettura singolare della *societas Ecclesiae* nel suo culmine potestativo.

Soffermarsi, infatti, su come presidiare certe norme che veicolano giuridicamente pilastri valoriali che nessuno dovrebbe trascurare o porre nel nulla nell'ordinamento canonico pare, ai miei occhi, un'operazione, intellettuale e pratica, davvero impellente e indifferibile nella Chiesa. E questo forse anche in quanto talune devianze e qualche deragliamento si sono potuti constatare con sconcerto negli ultimi anni: i quali, a mio parere, potrebbero essere cagionati, se si guarda bene, da carenze inficianti la stessa cultura giuridica.

È talora sembrato che alcuni canoni del Codice, non di rado in esso confluiti proprio dalla *Lex Ecclesiae Fundamentalis* e senza dubbio integranti "il diritto fondamentale della Chiesa, costituendone le direttrici, non tanto formalmente quanto per il loro valore intrinseco, perché permeati della dottrina del Concilio Vaticano II"<sup>92</sup>, siano stati in qualche modo retrocessi da tale loro priorità: la quale, perciò, dovrebbe essere meglio esteriorizzata - e pertanto 'blindata' - con una coloritura anche formale inequivoca. Siamo reduci da anni, tra l'altro, in cui si è legiferato abbondantemente e ipertroficamente, in particolare attraverso una pleora di *Motu Proprio* pontifici che talora hanno cambiato, pure a distanza ravvicinata, regole appena entrate in vigore. Ne è sortita, così, almeno l'impressione di una sorta di cieco giuspositivismo che pieghi la

---

<sup>92</sup> F. IANNONE, J.I. ARRIETA, *Presentazione*, cit., p. 18: "I testi provenienti dalla Legge Fondamentale, pur disseminati nei corpi normativi, sono inevitabilmente legati da un filo conduttore comune che conferisce loro particolare autorevolezza e valore direttivo all'interno del sistema giuridico della Chiesa. Essi costituiscono, di fatto, i pilastri maestri dell'ordinamento canonico e, riportando spesso le redazioni dei documenti conciliari, possiedono indubbiamente uguale stabilità nel tempo, sempre rimanendo aperti all'eventuale sviluppo delle norme da parte dell'episcopato locale. /Pur senza il valore formale del termine, l'insieme di tali norme costituiscono il diritto fondamentale della Chiesa, costituendone le direttrici, non tanto formalmente quanto per il loro valore intrinseco, perché permeati della dottrina del Concilio Vaticano II".



legge a un volubile volontarismo, a scapito, o comunque nella noncuranza della quiddità essenziale, per così dire, delle realtà ecclesiali (che siano il vincolo coniugale, la vita consacrata, il diritto di associazione dei fedeli, la liturgia, la *ratio* della *potestas puniendi*, ecc.): e dunque a nocimento dello *ius constitutionale*, e della giustizia che, in esso, deve ininterrottamente pulsare. Col conseguente pericolo di precipitare in quel legalismo da ripudiarsi recisamente nella Chiesa, proprio perché tradisce il compito del diritto, restituendo del medesimo una caricatura deforme.

Gran parte della mia produzione scientifica, a partire dalla monografia che provocatoriamente riportava in copertina il quesito retorico “*Finis terrae per lo ius canonicum?*”<sup>93</sup>, è stata volta di recente a inventariare errori e imperfezioni redazionali delle leggi canoniche incessantemente prodotte. E l’ho fatto non certo per inseguire sogni di impeccabilità e algida geometria delle norme, e neppure per assecondare atteggiamenti disfattistici o pulsioni masochistiche: essendo invece spronata esclusivamente dall’allarme sui principi cardinali, appunto costituzionali, suscettibili di essere vulnerati e calpestati da norme non vergate appropriatamente. Le quali sono parse talora dimentiche o ignare proprio di quei bastioni impiantati sul diritto divino che si intendeva desumere e stendere nero su bianco (ovviamente fino a un certo punto e correggibilmente) nella LEF: anche di quelli da sempre talmente innestati in maniera granitica nella *Traditio* da far apparire superflua se non scontata la loro formalizzazione<sup>94</sup>. Alla quale infatti, mezzo secolo fa, taluno si oppose anche accampando l’inutile pleonasticità della loro consacrazione in norme, essendo pacifici e incontrovertibili, nonché di immediata vincolatività: ciò che si è rivelato, al contrario, specie dinanzi ad alcune derive giuridiche incuranti proprio dei medesimi, tutt’altro che una futile ridondanza, assumendo per contro i tratti di un’urgenza indilazionabile.

Volendo affacciarmi in una sommaria e spedita campionatura, si pensi al rinfocolarsi dell’attenzione sulle frontiere mai varcabili nell’esercizio della giurisdizione da parte dei detentori del potere nella

---

<sup>93</sup> Cfr. G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021.

<sup>94</sup> Ad esempio, era chiarissima nella canonistica classica la percezione della non assolutezza del potere papale: cfr. recentemente, per tutti, M. DEL POZZO, *L’estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 201 ss.



Chiesa: frontiere dalle quali non è esente nemmeno colui che dispone di quello sommo, senza d'altronde intaccarne la *plenitudo potestatis*, la quale pure non è *soluta legibus* quanto meno *divinis*<sup>95</sup>, non essendo, quindi, *absoluta*<sup>96</sup>. Com'è stato anche di recente autorevolmente scritto<sup>97</sup>,

“La natura del primato non esclude, ma anzi consiglia, una sufficiente formalizzazione del governo pontificio da parte del diritto umano. In questo modo, il diritto canonico viene messo al servizio della pastorale e si evitano gli inconvenienti di un potere supremo troppo personalistico e informale, che potrebbe nuocere al bene della Chiesa e ai diritti dei fedeli”<sup>98</sup>;

---

<sup>95</sup> Non è questa la sede per approfondire, ma anche il papa va considerato in principio tenuto pure alle norme di produzione umana - “Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica vel in eandem recepti” (can. 11 del *Codex Iuris Canonici*) -, posto che definiscono razionalmente e *secundum iustitiam* il retto ordine della società ecclesiale. Come scrive E. BAURA, *Parte generale. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 312: “Un tema ricorrente nella dottrina canonistica è se il legislatore segua o meno la propria legge. Alla domanda si deve rispondere superando una concezione della legge che può essere in qualche modo volontaristica o basata su una visione in cui la legge sarebbe un atto di dominio personale volontaristico in cui il legislatore sarebbe il padrone. Al contrario, poiché il legislatore in quanto persona fisica è anche membro della comunità, egli è sottoposto all’ordine giusto stabilito per la società”.

<sup>96</sup> Cfr., in sintesi estrema, G. BONI, *La potestà del Papa è suprema, ma non assoluta o illimitata*, in *La nuova bussola quotidiana*, pubblicato online il 5 dicembre 2023; EAD., *Il potere del Papa: servizio alla trasmissione della fede, ivi*, pubblicato online il 6 dicembre 2023.

<sup>97</sup> Ma non è, come si è detto, una novità. Lo affermò con la consueta chiarezza BENEDETTO XVI, nella circostanza particolarmente paradigmatica dell’omelia della messa di insediamento alla cattedra episcopale romana: “Il Papa non è un sovrano assoluto, il cui pensare e volere sono legge” (*Omelia nella Messa di insediamento alla Cattedra episcopale romana*, 7 maggio 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCVII [2005], p. 752).

<sup>98</sup> A. VIANA, *Profili attuali del principio “Prima sedes a nemine iudicatur”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/about>), n. 10 del 2025, p. 100. Osserva M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Edusc, Roma, 2020, p. 165: “La natura suprema del potere e l’insindacabilità degli atti pontifici implica che la delimitazione operi prevalentemente in forma di autocontrollo e autodisciplina. Il condizionamento peraltro è interno e funzionale all’esercizio del Primato (esprime la matrice cristologica e comunionale del potere), non legittima una forma di dissenso o contestazione sociale o istituzionale. La logica della funzione impone d'altronde una speciale coscienza e gravità nel curare il patrimonio salvifico. La missione affidata [...] si concreta essenzialmente nella custodia e tutela dei beni della comunione, è dunque onere e interesse del Capo agire con accortezza e misura. La limitazione comunque non esprime semplicemente un’indicazione di cautela e prudenza operativa, individua un preciso contenuto teologico ed ecclesologico da rispettare. I vincoli in pratica



non si sarebbe pertanto al cospetto di una contrazione delle prerogative del papa, ma di “una rivitalizzazione del contenuto spirituale del *munus* a lui affidato”<sup>99</sup>. E in effetti l’esplicitazione, in questo senso positiva e non negativa<sup>100</sup>, di quanto comporti il rispetto dell’episcopato o degli *iura christifidelium* non incrina in alcun modo, ma esalta la finalizzazione del ministero petrino al *bonum Ecclesiae*<sup>101</sup>, e insieme lo affranca da certe antiquate categorie ‘veteromonarchiche’ francamente da seppellire senza rimpianti nell’ordinamento canonico.

Ma anche una profilatura delle forme di esercizio di ogni autorità ecclesiale e dello scopo a cui deve essere protesa, nonché del perimetro entro il quale essa deve contenersi e delle verifiche cui è bene soggiaccia, sfocerebbe nella raffigurazione di quel buon governo che, nella Chiesa,

---

non sono formali e procedimentali ma *sostanziali e decisionali*”.

<sup>99</sup> A. VIANA, *Profili attuali del principio*, cit., p. 86. Tra l’altro, come ricorda il medesimo Autore, nello stesso Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità che si è svolto dal 2021 al 2024, “L’esercizio del ministero petrino è anche interrogato dal punto di vista della sinodalità: l’*Instrumentum laboris* del 2023 poneva espressamente come devono evolvere in una Chiesa sinodale il ruolo del vescovo di Roma e l’esercizio del primato” (ID., *Aspetti della valutazione del diritto canonico nel Sinodo sulla sinodalità [2021-2024]*, in *NomoK@non. Web-Journal für Recht und Religion*, 10 marzo 2025, p. 5).

<sup>100</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *L’estensione della potestà*, cit., p. 208: “In pratica si coniuga la funzione primaziale con la struttura costituzionale della Chiesa. Non vengono insomma formulate espresse limitazioni ma si delineano in positivo impegni e condizioni. Sarebbe stato d’altronde complesso e problematico fissare astrattamente divieti: i limiti non possono che essere intrinseci e connaturati al ministero petrino”; tale Autore osserva altresì: “Al di là della soddisfazione per le acquisizioni raggiunte e per la maturazione di un paradigma comune e condiviso, permane una certa indeterminatezza sull’effettivo contenuto delle affermazioni e l’impressione di un modesto approfondimento della questione fondamentale. La speculazione dottrinale, in passato più originale e vivace, si è fissata in una formula abbastanza definita e standardizzata. La frase usuale (la potestà del Papa è limitata solo dal diritto divino e naturale) ci sembra che meriti una maggior connotazione e specificazione. L’enucleazione della configurazione e delimitazione della suprema potestà getta inoltre luce sul ministero petrino e sull’essenza stessa della scienza costituzionale canonica” (*ivi*, p. 210).

<sup>101</sup> Cfr. le considerazioni di M. DEL POZZO, *L’estensione della potestà*, cit., specialmente p. 215 ss. Si vedano anche alcune riflessioni di A. FADDA, *Prima Sedes a nemine iudicatur. Rilevanza e conseguenze giuridiche di un principio ecclesiologico*, in AA. VV., *Il papato di San Simmaco (498-514). Atti del convegno internazionale di studi. Oristano, 19-21 novembre 1998*, a cura di G. MELE, N. SPACCAPELO, Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Cagliari, 2000, p. 343 ss.



va sicuramente innalzato a principio costituzionale<sup>102</sup>. Ovvero, si pensi alla crescente apprensione per canali efficienti di salvaguardia dei diritti umani oltre che dei cristiani, tra cui svetta quello al giusto processo con tutti i suoi corollari (*ius defensionis*, legalità, contraddittorio, parità delle parti, *favor rei*, presunzione di innocenza, prescrizione ...): la cui pertinenza al diritto costituzionale, per le non rescindibili connessioni con lo *ius divinum naturale* progressivamente apprese in maniera sempre più matura<sup>103</sup> di almeno qualcuna delle sue componenti<sup>104</sup>, è ardua da misconoscere. O ancora: alla protezione e incentivazione dei carismi e dell'iniziativa apostolica accordata ai fedeli, singoli e segnatamente associati, nella Chiesa affinché non vengano vessati o abusivamente sacrificati. Oppure alla preservazione delle colonne che puntellano alcuni istituti centrali nell'economia ecclesiale: come la vita consacrata o il matrimonio, per citarne due antistanti (ma non affatto, a rigore, antinomici).

Non è il caso ora di spingerci in un esame capillare: è d'altro canto palmare come certe leggi<sup>105</sup>, magari solo per una confezione non troppo meditata, ma pure talune deficitarie prassi canoniche (ad esempio processuali<sup>106</sup>) siano sembrate minare, scalfire se non direttamente

---

<sup>102</sup> Mi permetto di rinviare a **G. BONI**, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi, Modena, 2019, ove ampie indicazioni bibliografiche. Ma si veda anche di recente **E. BAURA**, *L'attività legislativa codiciale ed extracodiciale al servizio del buon governo. Presupposti giuridici*, in **AA. VV.**, *Governare nella Chiesa. Presupposti giuridici per il buon governo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, pp. 35-60.

<sup>103</sup> Cfr. alcune osservazioni di **J. CASTRO TRAPOTE**, *El principio de jerarquía*, cit., pp. 388-389, sui progressi della civilizzazione giuridica.

<sup>104</sup> Cfr. le acute considerazioni di **G. SCIACCA**, *Nodi di una giustizia. Problemi aperti del diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 2022; **ID.**, *Il diritto penale canonico alla prova dello ius naturale. Problemi aperti*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CLVIII (2026), p. 27 ss.

<sup>105</sup> Cito unicamente il mio ultimo lavoro al riguardo: **G. BONI**, *La certezza del diritto nell'ordinamento canonico tra straordinaria plasticità e rischio di abusi: considerazioni alla luce delle recenti evoluzioni della normativa ecclesiale*, in **AA. VV.**, *Certezza e incertezza delle regole. Un dialogo interdisciplinare*, a cura di A. BANFI, Bologna University Press, Bologna, 2025, pp. 209-266. Del tutto condivisibile quanto scrive recentemente **J. OTADUY**, *Verdad, coherencia y corrección «in legislando»*, in **AA. VV.**, *Justicia, seguridad jurídica y pastoral: cuestiones relativas a la creación y aplicación de la ley canónica*, Actas de las 43ª Jornadas de actualidad canónica de la Asociación Española de Canonistas, Madrid, del 3 al 5 de abril de 2024, a cura di C. PEÑA, T. PUEYO MORER, Dykinson, Madrid, 2024, pp. 23-45.

<sup>106</sup> Cfr. **G. BONI**, **M. GANARIN**, **A. TOMER**, *Il «processo Becciu»*. *Un'analisi critica*, Marietti1820, Bologna, 2025; **IIDEM**, *La lesione dei principi di legalità penale e del giusto processo nell'ordinamento canonico. Quali ripercussioni nel diritto italiano?*, Bologna



erodere alcuni di tali perni della costituzione ecclesiale<sup>107</sup>: i quali sarebbero stati e resterebbero forse meglio custoditi e schermati se la loro portata si fosse adeguatamente, anche se provvisoriamente, ‘depositata’ in norme incontrovertibilmente di rango costituzionale. In tal modo si renderebbe tra l’altro la testimonianza della Chiesa più credibile nel concerto internazionale<sup>108</sup>: la sensibilità per la difesa dei diritti *ad extra* dovrebbe d’altronde procedere di pari passo con quella *ad intra*, la quale dovrebbe anzi precorrerla. Tale rango costituzionale potrebbe rappresentare un baluardo affidabile e insieme un faro luminoso per il legislatore canonico, anzitutto per quello supremo, senza comprimere l’espansione dell’ufficio primaziale, ma evocandone i confini e rimarcando quell’essenza diaconale che permette di scongiurare sviamenti arbitrari: dunque, le norme costituzionali assolverebbero un ruolo preventivo e cautelativo nonché, al contempo, propulsivo della *res iusta* in ogni evenienza.

Insomma, se, come è stato autorevolmente commentato, la *Lex Ecclesiae Fundamentalis* si prospettò all’epoca come una davvero eccellente risorsa di tecnica normativa, “un strumento legislativo al

---

University Press, Bologna, 2025. I volumi sono stati recentemente tradotti da B.T. AUSTIN: *The Catholic Church and Vatican City State: Due Process on Trial*, Wilson & Lafleur, Chambly, Québec (Canada), 2026.

<sup>107</sup> Cfr. A. VIANA, *Profili attuali del principio*, cit., pp. 100-101: «Oggi non si possono ignorare le sincere espressioni di preoccupazione - serene, costruttive e rispettose, ma anche ferme - di eminenti canonisti, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio del potere legislativo. Tali riflessioni evidenziano talvolta problemi oggettivi che rimangono irrisolti. Si avverte la necessità di opportuni aggiustamenti, nel rispetto del primato del successore di Pietro, affinché eventuali “cattive pratiche” non si consolidino né cristallizzino. Tali cattive pratiche si riscontrano talvolta anche nell’esercizio della potestà penale, soprattutto nel caso di frequenti procedimenti amministrativi a seguito dell’applicazione di una legislazione d’emergenza, provocata dalla crisi degli abusi del clero; una legislazione di emergenza che sospende alcuni dei più importanti principi del diritto penale e che dura già da troppi anni, a scapito dell’applicazione del processo penale ordinario. /Nell’era della trasparenza, della responsabilità e dei giusti equilibri non si capirebbe un atteggiamento rassegnato, in attesa che in futuro le cose si sistemino».

<sup>108</sup> Scriveva vari anni or sono P. LOMBARDÍA, *Intervento*, cit., p. 20: «Fino a quando la Chiesa continuerà a compiere il proprio dovere di denunciare le insufficienze degli ordinamenti giuridici profani nella tutela dei diritti umani, senza accompagnare la dottrina con la testimonianza? Fino a quando durerà lo “scandalo” di un diritto canonico *tecnicamente* incapace di adeguarsi alla dottrina della Chiesa sui principi di base di un ordinamento giuridico positivo chiamato a rispettare efficacemente i diritti delle persone?».



servicio de la constitución de la Iglesia”<sup>109</sup>, l’esposizione e la formalizzazione di stringenti disposti costituzionali mi sembra si staglino attualmente come non più procrastinabili: a prescindere, anche se può sembrare paradossale, dalle codificazioni<sup>110</sup> e dalla necessità di una loro rivisitazione o, quanto meno, di quella ‘manutenzione’ non rinviabile per le innumeri obrogazioni, inserzioni e assestamenti che esse hanno subito in queste ultime decadi<sup>111</sup>.

Cinquant’anni fa, col pretesto di voler proteggere il Vangelo, la *lex gratiae* o la *lex caritatis* da presunte mire di rimpiazzarli, agitando il fantasma che si volesse “costringere entro norme giuridiche l’offerta salvifica di Dio”<sup>112</sup> e rinserrare lo ‘spirito’ del Concilio<sup>113</sup> in una gabbia soffocante, si è inibita e bloccata ogni indagine riguardo al diritto costituzionale, arrestando un proponimento che avrebbe potuto essere assai più fruttuoso di quanto sia stato: il volume ora in esame

---

<sup>109</sup> J. HERVADA, *Legislación fundamental*, cit., p. 179.

<sup>110</sup> Invero, afferiscono alla dimensione del diritto costituzionale della Chiesa non poche delle rilevanti “prospettive di modifica che al momento attuale si presentano alla disciplina contenuta nel Codice” prospettate con lucidità e competenza da J.I. ARRIETA, *Le modifiche al Codice canonico: motivazioni e prospettive*, in AA. VV., *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, cit., p. 64, le quali investono, ad esempio, i campi delle “procedure amministrative di formazione degli atti”, “La revisione della disciplina patrimoniale canonica”, lo sviluppo di “Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie”, “Il significato attuale della formulazione del can. 129”, “le ripercussioni della nozione di sinodalità” (cfr. *ivi*, p. 64 ss.).

<sup>111</sup> Ne avevo fatto una rassegna in G. BONI, *La recente attività normativa*, cit.: ma altri interventi modificativi sono intervenuti.

<sup>112</sup> Riporto, anche per comprendere i toni fortemente polemici che si usarono, parte del discorso di J. NEUMANN, *Note tecnico-giuridiche sul progetto di una Lex ecclesiae fundamentalis*, in AA. VV., *Legge e Vangelo*, cit., pp. 167-168: “L’attuale progetto di legge costituzionale per la chiesa universale [...] è un tentativo dilettantesco di travasare in una legge l’atto salvifico di Dio e il mistero della Chiesa con le rispettive giustificazioni ‘teologiche’. Esso rappresenta il temerario tentativo, teologicamente illegittimo e (perciò anche) giuridicamente privo di senso, di costringere entro norme giuridiche l’offerta salvifica di Dio; il progetto va perciò rifiutato anche solo dal punto di vista giuridico-canonico. Esso esprime inoltre, nella sua prolissità e giuridicizzazione di realtà spirituali, una rottura rispetto all’arte legislativa romana”.

<sup>113</sup> Cfr., ad esempio, G. ALBERIGO, *Notes sur un nouveau projet*, cit., pp. 520-521: «la Loi Fondamentale est un prétexte à faire passer une volonté délibérément restrictive, qui tend à ramener l’Église à un équilibre antérieur à Vatican II. [...] La Loi Fondamentale répond [...] au besoin de poser un jalon sur la route actuelle de l’Église en sorte que, face à des possibles innovations et adaptations ou à de simples applications du dernier concile, le chemin battu soit pour longtemps encore marqué du “style de la curie”».



rappresenta un salutare ammonimento e un incitamento a riprendere quell'itinerario bruscamente interrotto e che non deve essere derelitto. Non pochi notarono, all'atto della promulgazione del *Codex Iuris Canonici*, che il *kairos* per la *Lex Ecclesiae Fundamentalis* visibilmente non era ancora giunto.

Oggi, forse, se ne può intravedere con nitore un altro, e pertanto un'occasione unica da non sperperare, abbandonando quella disillusione che il fallimento della promulgazione per intero della LEF ha inoculato per riesumare e tonificare il prezioso deposito di pensiero canonistico correlato a tale "trabajo formidable"<sup>114</sup>. Occorre dunque convogliare le energie al fine di far ri-guadagnare al diritto costituzionale della Chiesa la capitalità che gli spetta, col declinarlo nella maniera più consona e assicurando ad esso quella corrispondente superiorità gerarchica tra le fonti che è, al fondo, guarentigia di adesione al fine supremo dell'ordinamento canonico: a vantaggio dei diritti dei fedeli, ma simultaneamente degli stessi titolari della potestà ecclesiale, nel quadro di una certezza del diritto al servizio della giustizia<sup>115</sup>.

In questo senso è davvero una bellissima notizia la rinascita della rivista *Fidelium iura*, di cui è appena uscito il primo numero: un'iniziativa benemerita e non più posticipabile per reagire con fermezza "a la concepción formal, burocrática, del derecho y a la incapacidad de percibir la profunda herida eclesial que su manipulación o su ausencia suponen"<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> D. CENALMOR PALANCA, *La lezione attuale della Lex Ecclesiae Fundamentalis*, cit.

<sup>115</sup> Mi permetto di rinviare ad alcune recenti osservazioni svolte in G. BONI, *La certezza del diritto*, cit., pp. 209-266.

<sup>116</sup> J. MIRAS, *Fidelium iura: los orígenes de un proyecto*, in *Fidelium iura. Revista Interdisciplinar de Derecho Constitucional Canónico*, I (2026), pp. 8-9: "Celebro con toda alegría esta iniciativa, que me parece, no solo importante o intelectualmente justificada, sino muy necesaria, a la vista de la evolución del derecho en la Iglesia 43 años después de la promulgación del CIC reformado conforme a las enseñanzas, sobre todo eclesiológicas, del Concilio Vaticano II. /En efecto, desde mi punto de vista, confirmado en distintos aspectos por las valoraciones de no pocos colegas, se aprecia un innegable deterioro en diversas manifestaciones de la vida jurídica de la Iglesia, como si los elementos de renovación de entonces hubieran ido perdiendo su capacidad de cambiar a mejor, a más profundamente eclesiales, las cosas; como si el impulso inicial se hubiera agotado y hubiera comenzado un inexorable retroceso en cuanto al sentido del derecho, a la certeza en su aplicación y a la dignidad de su práctica en la Iglesia. Se percibe una tendencia al incremento de los espacios de arbitrariedad, de instrumentalización del derecho en la actividad de gobierno; y al encogimiento de la relevancia genuinamente



## 6 - Il diritto costituzionale canonico quale ponte interordinamentale

Un'ultima considerazione mi pare s'imponga in epilogo. È stato sottilmente osservato come l'attingimento di un risultato analogo a quello che si intendeva conquistare con una *Lex Fundamentalis* concentrata sugli elementi cardinali - specie, s'è visto, quelli più inestricabilmente avvinti allo *ius divinum* - della *communio Ecclesiarum*<sup>117</sup> incarnerebbe altresì un passo sicuramente rilevante nella concordanza delle divergenze ancora affioranti tra le due codificazioni vigenti nella cattolicità, il *Codex Iuris Canonici* e il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: concorrendo a una conveniente 'de-latinizzazione'<sup>118</sup> del secondo e al «“rientro” nella tradizione latina di quei valori a valenza costituzionale tipici del primo millennio e rimasti patrimonio delle Chiese orientali»<sup>119</sup>.

Ma tale traguardo sarebbe probabilmente foriero di aspettative altresì quanto allo stesso cammino ecumenico<sup>120</sup>, che va instancabilmente

---

eclesial - negativa, ciertamente - del difuminarse del sentido de la justicia, arrollado con demasiada frecuencia por consideraciones de política pretendidamente pastoral. /La víctima es la verdad de la Iglesia, la auténtica fe en la encarnación. Porque, en realidad, la agonía del sentido del derecho - del derecho propiamente dicho - en la vida de la Iglesia es fruto, en lo teórico, de espiritualismos antijuridicistas semejantes a los de siglos pasados, aunque con algún retoque de cirugía plástica; y en lo práctico, de una deformación, o simple falta de formación, que lleva a la concepción formal, burocrática, del derecho y a la incapacidad de percibir la profunda herida eclesial que su manipulación o su ausencia suponen. /El único remedio pasa por promover sin cansancio una comprensión del derecho canónico vinculada inseparablemente a la verdad de la Iglesia, como la que se asienta sobre las nociones propias del derecho constitucional canónico y puede crecer al ocuparse competentemente, a su luz, en los distintos niveles y ámbitos de la actividad jurídica”.

<sup>117</sup> Come sottolineano **F. IANNONE, J.I. ARRIETA**, *Presentazione*, cit., p. 17, il testo normativo 'fondamentale' e comune per tutta la Chiesa doveva tradurre “in formule precise i principali contenuti della fede cattolica riguardanti la conformazione storica della *communio Ecclesiarum*”.

<sup>118</sup> Sul rischio della 'latinizzazione' che peraltro gravò sui progetti di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* cfr. **R. SOBANSKY**, *La «Loi fondamentale» de l'Église. Quelques réflexions*, in *Nouvelle revue théologique*, XCIV (1972), p. 251 ss.

<sup>119</sup> **G. INCITTI**, *Quale concordanza tra i Codici?*, cit., p. 60 ss.

<sup>120</sup> Noti sono gli sforzi del canonista luterano Hans Dombois sulla tematica della Legge Fondamentale della Chiesa in chiave ecumenica: cfr., per tutti, il saggio riassuntivo di tale Autore: **H. DOMBOIS**, *Considerazioni di teologia del diritto sulla*



proseguito malgrado gli intralci: e al quale non a caso si guardava con trepidazione già ai primi vagiti della LEF<sup>121</sup>. All'insegna della trasparenza, infatti, ci si confronterebbe su una normativa essenziale, quella appunto selezionata come propriamente costituzionale, che potrebbe aspirare virtualmente a compendiare una base di partenza per addivenire a una, quanto meno incipiente, convergenza tra tutti i cristiani: così, distinguendo "lo que pertenece a la estructura de la Iglesia universal de aquello que se deja a la libre determinación de las Iglesias particulares"<sup>122</sup>, non poco si agevolerebbe il districamento di delicatissimi snodi, tra cui *in primis*, ancora una volta, quello del primato petrino<sup>123</sup>, da sempre oggetto di attriti e divaricazioni a queste latitudini.

---

*struttura fondamentale di una «Lex Fundamentalis Ecclesiae»*, in *Concilium*, V (1969), pp. 62-71.

<sup>121</sup> Cfr. **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 43.

<sup>122</sup> **D. CENALMOR PALANCA**, *Ley Fundamental*, cit., p. 81; lo stesso Autore poi aggiunge: "entre las ventajas que habitualmente se atribuyeron a la existencia de una ley fundamental en la Iglesia, estuvieron entre otras las siguientes: mostrar que la profunda unidad de la Iglesia se manifiesta también en el ámbito jurídico o canónico; favorecer un desarrollo disciplinar más diferenciado, adaptado a las necesidades peculiares de las Iglesias particulares y de sus agrupaciones, y evitando por otro lado la excesiva división jurídica; y favorecer con todo ello el ecumenismo, al indicar con claridad los cauces por los que éste podría correr y lo que la Iglesia considera fundamental en su ordenamiento" (*ivi*, p. 87). Si veda a conferma (tra i molti riferimenti) quanto si riporta, relativamente alla documentazione della fase preliminare, in **DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Lex Ecclesiae Fundamental*, cit., specialmente p. 102 ss.

<sup>123</sup> Osserva al riguardo **G. INCITTI**, *Quale concordanza tra i Codici?*, cit., pp. 77-78: «A partire dal Concilio la riflessione teologica ha sempre più evidenziato la dimensione collegiale dell'esercizio della suprema autorità sottolineandone la natura diaconale. Il Codice non aveva mancato di recepire tali prospettive, non solo premettendo alla normativa sul Papa un canone sul collegio, ma anche affermando i limiti intrinseci al Primato individuandoli riassuntivamente nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa e, simultaneamente, nella rilevanza da annettere alla valutazione delle necessità della stessa Chiesa. Una legge fondamentale comune sarebbe oggi in grado di recepire la costitutiva dimensione collegiale del governo nella Chiesa. Il can. 330 del CIC (can. 42 del CCEO) attende di essere solo applicato nel riformulare il soggetto della suprema autorità, in una prospettiva comune non solo alle chiese orientali cattoliche ma forse anche all'ortodossia o, almeno, ad una parte di essa. [...] /Uno dei problemi maggiori posti dal progetto di LEF era in ambito di ecumenismo, laddove il *primato* del Vescovo di Roma e le vicende connesse all'*uniatismo* ponevano delle remore. Il coraggio da parte del Vescovo di Roma di "codificare" almeno il diverso modo di esercizio del primato, finora solo auspicato, sarebbe un passo avanti notevole che potrebbe aiutare anche a progredire nel superamento delle accennate



Certo non vanno sminuite le difficoltà o minimizzati gli ostacoli<sup>124</sup>: ma non ci si può esimere da questo tentativo di mitigare lo “scandalo delle divisioni”<sup>125</sup> - ovviamente *pro viribus* - senza nemmeno provarci<sup>126</sup>. Eventualmente rimuovendo quell’aggettivazione di ‘costituzionale’ forse troppo spiccatamente ‘occidentale’ e che ancora risveglia in qualcuno moti di repulsione<sup>127</sup>: parimenti a come, si è già notato, generò ‘allergie’ anche l’epiteto di ‘fondamentale’. Del resto, l’acume canonistico può escogitare una qualificazione di queste norme che non desti rigetto o ritrosia, pur senza obliare di farne risaltare l’indole primaria e sovrastante in virtù della loro primigenia *substantia*: è quella solo che può *funditus* unire, senza disconoscere né ottenebrare le diversità.

Ma non meno importante, mi pare, sarebbe pure il terreno di collegamento che, su queste tematiche, si potrebbe consolidare con gli

---

problematiche. L’ecumenismo, infatti, si avvantaggerebbe notevolmente da un “Codice comune” anche perché “la rilevanza giuridica del dialogo ecumenico attende di svilupparsi in una maggiore ricerca di strumenti normativi adeguati per definire risultati raggiunti e tracciare percorsi da compiere”. Cfr. **M. VISIOLI**, *Il dialogo ecumenico nella prospettiva giuridica canonica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIX (2016), p. 282 ss. Si veda poi in generale sul tema **O. CONDORELLI**, *Il primato del Vescovo di Roma tra principî dogmatici e forme storiche di esercizio. Elementi per una comprensione condivisa tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente*, in *Eastern Canon Law*, VIII (2019), I, pp. 51-115.

<sup>124</sup> Enumerava e analizzava le difficoltà (anche e specialmente su ruolo e configurazione del papato) che si ponevano, almeno nello stato in cui si trovava la redazione del progetto, quanto al dialogo ecumenico in vista della restaurazione dell’unità **G. THILS**, *Quelques retombées oecuméniques de la «Loi fondamentale de l’Église»*, in *Revue théologique de Louvain*, IX (1978), pp. 190-201.

<sup>125</sup> Da ultimo, **LEONE XIV**, *Discorso* rivolto ai presenti all’Incontro Ecumenico di preghiera nei pressi degli scavi archeologici dell’antica Basilica di San Neofito a İznik, 28 novembre 2025 (consultabile all’indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastamp/it/bollet-tino/pubblico/025/11/28/0922/01667.html>).

<sup>126</sup> Sulla superabilità delle “difficoltà ecumeniche” e, al contrario, sul fatto che la LEF “avrebbe potuto favorire l’ecumenismo” cfr. quanto rileva **D. CENALMOR PALANCA**, *Introduzione generale*, cit., p. 43.

<sup>127</sup> Cfr., ad esempio, **J. HORTAL**, *Dal Concilio al Codice di diritto canonico del 1983. Serve una nuova riforma?*, in *Concilium*, LII (2026), p. 45: «Non pensiamo ad una “costituzione”, perché quel nome risveglia, di fatto, un rifiuto, ma almeno a principi generali della legislazione canonica validi per tutta la Chiesa»; **C.M. REDAELLI**, *Il Codice e la Chiesa: attualità e futuro di una relazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXX (2017), p. 207: “[...] l’idea di una *lex fundamentalis* (o anche di un *codex fundamentalis*). Idea da depurare dalla pretesa [...] di utilizzare nella Chiesa le tecniche del diritto costituzionale”.



ordinamenti secolari, da quelli nazionali a quello internazionale, ove, come risaputo, sono sempre più stringentemente in agenda istanze di patrocinio e promozione di valori che, se certo non perfettamente sovrapponibili, segnano non indifferenti e sintomatici punti di contatto con alcuni almeno di quelli che sono altresì i capisaldi dello *ius constitutum* della Chiesa: il retto esercizio e i limiti del potere, il rapporto equilibrato tra quello centrale e di vertice con le ‘periferie’, ovvero la tutela del singolo, ma anche delle formazioni sociali, nelle loro inalienabili e insopprimibili spettanze, dinanzi agli apparati di governo ai loro diversi livelli, se vogliamo menzionarne qualcuno. Che sono poi, al fondo, i ‘crocevia’ per antonomasia del diritto costituzionale: i quali, sia pur ovviamente con fisionomie in alcun modo epidermicamente omologabili né uniformabili, attraversano tutti gli ordinamenti giuridici.

Saremmo al cospetto di un ragionare condiviso e compartecipato non solo per rendere fruibili a profitto collettivo tecniche giuridiche, *performances* e risultati conseguiti, si badi bene, *ex utraque parte* e non solo unidirezionalmente: ma pure per ricevere e lanciare sollecitazioni e provocazioni mutue, nella fiducia della proficuità che non può non ricoprire il pungolo reciproco. In un’aria oramai depurata da denunce di trapianti sprovveduti se non di sudditanze perniciose, dovendosi semmai recentemente fronteggiare un quanto mai dannoso isolamento della canonistica rispetto alle acquisizioni della cultura giuridica secolare, pare invece il momento adatto per restaurare e riattivare quei contatti che in altre epoche sono stati così rigogliosamente propizi per la *lex ecclesiastica*, come del pari per la *lex mundana*<sup>128</sup>.

Insomma, a sessant’anni dalla ‘semina’ conciliare che ha potuto lentamente allignare e attecchire nella Chiesa, nonché a quaranta dall’abbandono di quel generoso conato di ingegneria costituzionale

---

<sup>128</sup> Commenta M. DEL POZZO, *L’ordine costituzionale*, cit., p. 39: “L’esperienza giuridica universale ha molto da insegnare anche ai giuristi ecclesiali. In merito è bene aver presente che, se i principi sostanziali sono specifici e originali dell’impianto ecclesiale, quelli strumentali e procedimentali possono essere anche acquisiti e condivisi con la speculazione civilistica. Il popolo di Dio d’altronde è in cammino e in costante apertura al mondo. L’apporto umano al disegno costituzionale è delicato e spinoso da delineare. La razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’esercizio dell’autorità rientrano tuttavia nella realizzazione storica del piano di salvezza. Il disegno divino d’altronde ha richiesto un’opera non solo di decodificazione e applicazione ma anche di integrazione e completamento umano. La scienza costituzionale canonica si propone quindi espressamente di migliorare e potenziare la *razionalità e funzionalità del sistema di governo*”.



sedimentatosi negli schemi della LEF, placatisi oramai i dissidi e le animosità, si può aprire la strada a una collaborazione più rilassata e responsabile che veda cospirare la scienza canonistica in un ripristinato impegno congiunto. Un impegno, infine, che sarebbe davvero commendevole e anzi indispensabile coinvolgesse altresì e nuovamente la scienza teologica: non più, come purtroppo apparve allora, quasi quale nemica, ma in veste di confederata. Se infatti le relazioni tra le due discipline purtroppo non sono solitamente connotate da reciproco entusiasmo<sup>129</sup>, almeno si può registrare l'eclisse di quegli esacerbati scontri che hanno talora caratterizzato, come anche poc'anzi si è ricordato, il periodo di gestazione della LEF: recuperando oggi le suggestioni passate con una rigenerata attitudine aperta e solidale si può finalmente sperare in alleanze che stemperino le ostilità e riscattino certi vietati arroccamenti nel solo interesse del *bonum commune*. Anche perché nel frattempo la riflessione ecclesiologica non si è arrestata né è rallentata, attingendo ulteriori stadi di affinamento e sviluppo: dai quali naturalmente il diritto, e segnatamente il diritto costituzionale, non può in alcun modo scollarsi.

Quello che invero fu assente in quel convulso e troppo infervorato periodo del dopo Concilio, e da parte di tutti gli schieramenti in collisione sulla *crux* della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, fu, come puntualmente osservò Hervada, la moderazione<sup>130</sup> nel perorare le proprie tesi. È solo recuperando tale moderazione, col riportare anzitutto il diritto costituzionale canonico alla sua mansione strategica nella compagine ecclesiale, ma senza subdolamente reclamarne una presunta 'egemonia' incondizionata né, tanto meno, un'attitudine surrogatoria del Vangelo, che si può innescare, grazie alla confluenza metodologica sul sapere appunto costituzionale tra tutti gli studiosi (canonisti, teologi e cultori del diritto secolare)<sup>131</sup>, una rinnovata stagione di politica legislativa: quella di cui mi sembra si avverta palpabile il bisogno, e diuturnamente volta non ad altro se non a rispondere a quel "desiderio profondo del giusto che è presente in ognuno di noi, quella sete di

---

<sup>129</sup> Mi permetto di rinviare a **G. BONI**, *Algunas reflexiones sobre el anhelado y laborioso connubio entre la ciencia canónica y la ciencia teológica*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), pp. 9-41 (versione italiana scaricabile dal sito della Rivista: *Qualche riflessione sull'ambito e travagliato connubio tra scienza canonistica e scienza teologica*).

<sup>130</sup> Cfr. **J. HERVADA**, *Legislación fundamental*, cit., p. 177.

<sup>131</sup> Si sofferma al riguardo **M. DEL POZZO**, *L'ordine costituzionale*, cit., p. 38 ss., che indugia peraltro anche sui limiti della costituzionalistica secolare: cfr. *ivi*, p. 82 ss.



giustizia che è lo strumento cardine per edificare il bene comune in ogni società umana”<sup>132</sup>.

Geraldina Boni

geraldina.boni@unibo.it

<https://orcid.org/0000-0003-2098-8469>

Università di Bologna – <https://ror.org/01111rn36>



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

---

<sup>132</sup> LEONE XIV, *Discorso ai partecipanti al Giubileo degli Operatori di Giustizia*, in *L'Osservatore Romano*, 20 settembre 2025, p. 4.